

BANDO

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER – (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo): presentazione delle domande di selezione delle strategie di sviluppo locale, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013.

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità del bando

Articolo 2 - GAL

Articolo 3 - Capofila amministrativo e finanziario

Articolo 4 - Territorio interessato

Articolo 5 - Risorse finanziarie disponibili e SSL finanziabili

Articolo 6 - Struttura regionale competente

CAPO II - STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

SEZIONE I - Contenuti delle SSL

Articolo 7 - Contenuti ed elementi costitutivi delle SSL

Articolo 8 - Territorio della SSL

Articolo 9 - Dotazione finanziaria della SSL

Articolo 10 - Azioni e progetti della SSL (sottomisure 19.2 e 19.3)

Articolo 11 - Costi di gestione e animazione della SSL (sottomisura 19.4)

Articolo 12 - Complementarità della SSL

SEZIONE II - PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DELLA SSL

Articolo 13 - Presentazione della domanda di selezione della SSL

Articolo 14 - Termini e modalità di presentazione della domanda di selezione

Articolo 15 - Cause di inammissibilità della domanda di selezione

Articolo 16 - Valutazione e criteri di selezione della SSL

Articolo 17 - Istruttoria

Articolo 18 - Approvazione e graduatoria delle SSL

Articolo 19 - Termine di conclusione del procedimento di selezione delle SSL

CAPO III - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SSL

Articolo 20 - Avvio e conclusione della SSL

Articolo 21 - Proroghe alla conclusione della SSL

Articolo 22 - Varianti sostanziali alla SSL

Articolo 23 - Varianti non sostanziali alla SSL

Articolo 24 - Bandi dei GAL

Articolo 25 - Condizioni generali di ammissibilità dei costi

Articolo 26 - Congruità e ragionevolezza dei costi

Articolo 27 - Condizioni generali di inammissibilità dei costi

Articolo 28 - Comunicazioni trimestrali e relazione annuale di attuazione della SSL

Articolo 29 - Coordinamento

CAPO IV - NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI DEI GAL

SEZIONE I - PROGETTI A GESTIONE DIRETTA DELLA SOTTOMISURA 19.2

Articolo 30 - Generalità sui progetti a gestione diretta

Articolo 31 - Operazioni ammissibili dei progetti a gestione diretta

Articolo 32 - Costi ammissibili dei progetti a gestione diretta

Articolo 33 - Importi e aliquote di sostegno dei progetti a gestione diretta

Articolo 34 - Complementarità delle operazioni della SSL (coordinamento)

Articolo 35 - Possibilità di versamento di anticipi per i progetti a gestione diretta

Articolo 36 - Presentazione della domanda di sostegno per i progetti a gestione diretta

Articolo 37 - Varianti sostanziali dei progetti a gestione diretta

Articolo 38 - Varianti non sostanziali dei progetti a gestione diretta

Articolo 39 - Liquidazione dell'anticipo del sostegno per i progetti a gestione diretta

Articolo 40 - Liquidazione in acconto del sostegno per i progetti a gestione diretta

Articolo 41 - Liquidazione a saldo del sostegno per i progetti a gestione diretta

SEZIONE II - PROGETTI DI COOPERAZIONE (SOTTOMISURA 19.3)

Articolo 42 - Generalità sui progetti di cooperazione

Articolo 43 - Presentazione dei progetti e domande di sostegno

Articolo 44 - Liquidazione ed erogazione del sostegno (domande di pagamento)

SEZIONE III - SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE (SOTTOMISURA 19.4)

Articolo 45 - Generalità sulla sottomisura 19.4

Articolo 46 - Costi ammissibili

Articolo 47 - Condizioni di ammissibilità

Articolo 48 - Importi e aliquote di sostegno applicabili

Articolo 49 - Possibilità di versamento di anticipi

Articolo 50 - Presentazione della domanda di sostegno

Articolo 51 - Varianti sostanziali e non sostanziali

Articolo 52 - Liquidazione dell'anticipo del sostegno

Articolo 53 - Liquidazione degli acconti

Articolo 54 - Liquidazione a saldo del sostegno

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 55 - Modalità generali di rendicontazione dei costi

Articolo 56 - Stabilità delle operazioni

Articolo 57 - Divieto generale di pluricontribuzione

Articolo 58 - Protezione e valutazione ambientale

Articolo 59 - Impegni essenziali

Articolo 60 - Impegni accessori

Articolo 61 - Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

Articolo 62 - Errori palesi

Articolo 63 - Revoca del sostegno

Articolo 64 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 65 - Controlli ex post

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66 - Normativa di riferimento

Articolo 67 - Disposizione di rinvio

Articolo 68 - Rinvio dinamico

Articolo 69 - Informazioni

Articolo 70 - Trattamento dei dati personali

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del bando

1. Il presente bando è finalizzato alla selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito SSL) presentate dai gruppi di azione locale (di seguito GAL), in attuazione della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito PSR), approvato con Decisione di Esecuzione C(2015) 6589 adottata dalla Commissione Europea in data 24 settembre 2015, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013.

Articolo 2 - GAL

1. La SSL è presentata dai GAL di nuova costituzione o già costituiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rispondenti alla descrizione dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Sono considerati già costituiti anche i GAL che nel passaggio dalla programmazione comunitaria 2007-2013 alla programmazione comunitaria 2014-2020 adottano nuove forme di organizzazione, assumendo forma giuridica diversa dalla precedente, operando fusioni o costituendo associazioni, a condizione che la nuova forma sia decisa dagli organi statutari dei GAL operanti nella precedente programmazione 2007-2013.

3. Ai fini della realizzazione della condizione di equilibrio tra componente pubblica e componente privata nel partenariato previsto dagli artt. 32, paragrafo 2, lettera b), e 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il livello decisionale è rappresentato dall'organo collegiale del GAL al quale spetta, per norma di legge o per statuto o per atto organizzativo interno e in relazione alla specifica figura giuridica con la quale il GAL risulta costituito, la responsabilità delle decisioni finali sulla selezione e approvazione di tutti i progetti finanziabili, compresa la definizione delle relative procedure di selezione e dei criteri oggettivi di selezione.

4. Qualora il GAL non disponga, quale organo amministrativo competente ad assumere impegni nei confronti di terzi, di un collegio ovvero disponga di un collegio che, per il numero ridotto dei componenti o per la limitatezza delle competenze, non soddisfi l'esigenza di un'adeguata rappresentatività degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, il GAL stesso costituisce un comitato di valutazione che rispetti le condizioni dettate dagli artt. 32, paragrafo 2, lettera b) e 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, con lo scopo di:

- a) elaborare la SSL, compresi i progetti a gestione diretta del GAL, e le relative varianti;
- b) definire le procedure e i criteri di selezione dei progetti finanziati nell'ambito della SSL;
- c) selezionare i progetti presentati al GAL;
- d) definire i progetti di cooperazione della sottomisura 19.3.

5. Nel caso che il GAL sia costituito come società di capitale, la quota di capitale appartenente alla componente pubblica non è superiore all'80% del totale.

6. La componente pubblica del GAL è formata dall'insieme dei soggetti pubblici che operano nel territorio di riferimento del GAL, ivi comprese le società di capitali partecipate da enti pubblici.

7. La componente privata del GAL è rappresentativa della realtà sociale ed economica del territorio di

riferimento del GAL. A tal fine, si considerano rappresentativi i soggetti organizzati che sono espressione di interessi diffusi e che operano nel territorio di riferimento del GAL, essendovi insediati o svolgendovi la propria attività anche attraverso un'organizzazione locale o avendo tra i propri aderenti abitanti, operatori economici o lavoratori del territorio suddetto.

8. Il partenariato del GAL può comprendere anche soggetti pubblici e privati diversi da quelli indicati ai precedenti commi a condizione che, nel complesso, non costituiscano la maggioranza assoluta del GAL e che i loro rappresentanti non accedano al livello decisionale sopra descritto.

9. I GAL, in relazione all'attività finanziata nell'ambito del PSR, si configurano come organismi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alle cui disposizioni sono tenuti ad uniformare la propria attività contrattuale e il cui rispetto è oggetto di verifica in sede di controllo amministrativo della spesa rendicontata.

Articolo 3 - Capofila amministrativo e finanziario

1. Ai sensi dell'art. 34, paragrafo 2 del regolamento n. 1303/2013, il GAL per le questioni amministrative e finanziarie correlate all'attuazione della SSL può avvalersi di un capofila individuato all'interno del proprio partenariato oppure riunirsi in una propria struttura comune legalmente costituita.

2. Il capofila assolve al suo compito garantendo l'unicità della gestione finanziaria e il coordinamento della gestione amministrativa della SSL, nonché il coinvolgimento del partenariato nell'attuazione della SSL.

3. Il capofila è scelto dai partner del GAL, con atto valido ai sensi di legge, prima della presentazione della SSL.

4. Il subentro nella funzione di capofila amministrativo e finanziario è possibile, in corso di attuazione della SSL, previa presentazione all'Amministrazione regionale della documentazione inerente la scelta del nuovo capofila.

Articolo 4 - Territorio interessato

1. Il territorio di attuazione delle SSL è costituito da Comuni inclusi nei territori montani della Regione Autonoma Friuli Venezia, come delimitati dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e compresi nelle aree rurali C e D, nonché, con riferimento alla zona omogenea montana del Carso – anch'essa delimitata dalla l.r. 33/2002 – nelle sottozone rurali A.1, B.1 e C.1.

2. L'Allegato 1 del presente bando elenca i Comuni di cui al comma 1.

Articolo 5 - Risorse finanziarie disponibili e SSL finanziabili

1. Le risorse disponibili per le SSL di cui al presente bando ammontano ad euro 20.112.359,00 di spesa pubblica, di cui euro 8.672.450,00, pari al 43,12%, a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Una quota delle risorse di cui al comma 1, pari ad euro 4.000.000,00, è riservata all'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne del Paese (ITI Aree interne) di cui all'Allegato 2 del presente bando.

3. In conformità a quanto previsto dal PSR, non sono finanziabili più di cinque SSL.

Articolo 6 - Struttura regionale competente

1. Ai fini del presente bando la struttura responsabile di misura nonché ufficio attuatore è il Servizio coordinamento per le politiche della montagna della Presidenza della Regione.

CAPO II - STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

SEZIONE I - Contenuti delle SSL

Articolo 7 - Contenuti ed elementi costitutivi delle SSL

1. La SSL ha i contenuti e gli elementi costitutivi di cui all'art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e di cui alla descrizione della misura 19 del PSR, ai quali i GAL fanno necessariamente riferimento.

2. La SSL dà in particolare attuazione alle seguenti sottomisure:

a) 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (paragrafo 8.2.15.3.2.19.2 del PSR);

b) 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (paragrafo 8.2.15.3.3.19.3 del PSR);

c) 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione (paragrafo 8.2.15.3.4.19.4 del PSR).

3. La SSL dovrà essere strutturata attorno a uno o più ambiti tematici, comunque non superiori a tre, a condizione che le azioni riferibili ai diversi ambiti siano reciprocamente complementari e coerenti rispetto all'analisi territoriale e agli obiettivi e ai risultati attesi e non sovrapponibili rispetto ad altri interventi del PSR. Nella scelta degli ambiti tematici appropriati per il proprio territorio, il GAL fa riferimento a quanto previsto dal

punto 4 (Ambiti tematici della SSL) contenuto nella descrizione generale della misura 19 di cui al paragrafo 8.2.15.2 del PSR.

4. Nel caso in cui il territorio del GAL comprenda una delle "aree interne" di cui all'Allegato 2, la SSL contiene la descrizione di come la stessa possa concorrere all'attuazione dell'ITI Aree interne.

5. La SSL è adottata dall'organo decisionale del GAL, previa consultazione del partenariato del GAL stesso.

6. Per la redazione della SSL il GAL utilizza il modello riportato nell'Allegato 3.

Articolo 8 - Territorio della SSL

1. L'ambito geografico di una singola SSL è costituito da:

a) un territorio di almeno 10 Comuni contigui, caratterizzato dalla continuità territoriale e privo di lacune al proprio interno;

b) una popolazione non inferiore a 25.000 e non superiore a 80.000 abitanti.

2. Per quanto riguarda la popolazione, il riferimento è ai residenti al 31 dicembre 2013.

3. Per i Comuni della zona omogenea del Carso il cui territorio è parzialmente interessato dalla misura 19, il numero dei residenti al 31 dicembre 2013 nel territorio interessato dalla SSL deve risultare da una dichiarazione dei Comuni allegata alla domanda di selezione.

4. Il GAL acquisisce l'assenso dei Comuni sulla inclusione del loro territorio nell'ambito geografico della SSL, in modo da assicurare il rispetto dei parametri di cui al comma 1. L'assenso dei Comuni è espresso per una sola SSL. Il GAL, in sede di selezione della SSL, fornisce evidenza del suddetto assenso.

5. L'assenso sull'inclusione dei territori comunali nell'ambito geografico della SSL è espresso dalle Unioni territoriali intercomunali per i Comuni aderenti.

Articolo 9 – Dotazione finanziaria della SSL

1. La dotazione finanziaria minima di ogni SSL è fissata in euro 3.000.000,00.

2. Con l'approvazione delle singole SSL e della graduatoria di cui al successivo art. 18 del presente bando, fatta salva la riserva finanziaria per l'ITI Aree interne, è determinato per ogni SSL l'ammontare delle risorse aggiuntive rispetto a quelle di cui al comma 1, calcolato, per metà dell'importo delle risorse disponibili, in misura proporzionale al numero dei residenti al 31 dicembre 2013 e, per l'altra metà, in misura proporzionale alla superficie del territorio della SSL.

3. Alla SSL nel cui territorio ricada una delle aree interne, sono attribuite secondo il criterio di cui al comma 2 ulteriori risorse, garantendo una dotazione finanziaria minima per ogni area interna di euro 1.000.000,00.

4. Ad ogni SSL non può essere comunque attribuita una dotazione finanziaria iniziale superiore a euro 4.500.000,00. Entro tale importo, la dotazione finanziaria massima per singola area interna è di euro 1.500.000,00.

5. Le risorse rese disponibili per l'attuazione della misura 19 successivamente alla prima attribuzione alle singole SSL, sono assegnate ai GAL dal Servizio coordinamento politiche per la montagna conformemente al criterio di cui al precedente comma 2, previo accertamento delle possibilità di utilizzo e d'intesa con l'Autorità di gestione, e sono programmate dal GAL tramite adozione di variante alla SSL ai sensi dell'art. 22 del presente bando.

Articolo 10 – Azioni e progetti della SSL (sottomisure 19.2 e 19.3)

1. La SSL è attuata tramite le azioni della sottomisura 19.2, descritte nel Piano d'azione costituente il paragrafo 6.1 del modello di SSL di cui all'Allegato 3, e tramite i progetti di cooperazione della sottomisura 19.3, integrativi del Piano di azione e da descrivere al paragrafo 6.2 del medesimo modello.

2. Le azioni di cui al suddetto Piano d'azione si distinguono, in relazione al beneficiario, in:

a) azioni finalizzate al sostegno di operazioni selezionate dal GAL con procedura a bando (progetti a bando);

b) azioni finalizzate all'attuazione di operazioni di cui il GAL è beneficiario (progetti a gestione diretta del GAL).

3. I progetti a gestione diretta della sottomisura 19.2 sono ammessi a finanziamento con la procedura di selezione della SSL stessa secondo le modalità disciplinate dal capo IV, sezione I del presente bando.

4. I progetti di cooperazione della sottomisura 19.3 sono ammessi a finanziamento dopo l'approvazione della SSL di cui all'art. 18 con procedimento a sportello, secondo le modalità disciplinate dal capo IV, sezione II del presente bando.

Articolo 11 - Costi di gestione e animazione della SSL (sottomisura 19.4)

1. Ai fini dell'attuazione della SSL sono riconosciuti al GAL i costi di gestione e animazione previsti dalla sottomisura 19.4 del PSR da descrivere al paragrafo 6.3 del modello di SSL di cui all'Allegato 3.

2. I costi di cui al comma 1 sono ammessi a finanziamento con la procedura di selezione della SSL stessa secondo le modalità disciplinate dal capo IV, sezione III del presente bando.

Articolo 12 - Complementarità della SSL

1. La SSL è complementare rispetto alle misure del PSR diverse dalla misura 19 e ai programmi finanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali e di investimento europei.

2. Ai fini della complementarità con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 del PSR "Informazioni sulla complementarità".

SEZIONE II - PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DELLA SSL

Articolo 13- Presentazione della domanda di selezione della SSL

1. Il GAL presenta la domanda di selezione della SSL al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione, in bollo, secondo il modello di cui all'Allegato 4 al presente bando.

2. Il GAL allega alla domanda di selezione la SSL, redatta utilizzando il modello riportato nell'Allegato 3 al presente bando.

3. Alla domanda di selezione sono allegati oltre alla SSL:

- a) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del GAL;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del GAL, e dei successivi atti di modifica;
- c) copia dell'atto di nomina alla carica ricoperta dal sottoscrittore della domanda;
- d) copia dell'atto di individuazione del capofila amministrativo e finanziario e dell'atto di affidamento dell'incarico;
- e) dichiarazione dei Comuni, il cui territorio è parzialmente incluso nell'area interessata dalla SSL, relativa al numero dei residenti al 31 dicembre 2013, secondo quanto specificato all'art. 8, comma 3;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante del GAL ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 1. la conformità agli originali della documentazione elencata al presente comma, lettere b), c) e d);
 2. la corrispondenza ai fatti delle informazioni contenute nella SSL, concernenti l'approvazione della medesima, il confronto di partenariato e le attività di concertazione in sede locale, la descrizione del GAL.

Articolo 14 - Termini e modalità di presentazione della domanda di selezione

1. La domanda di selezione e i relativi allegati devono essere presentati entro **60 giorni** dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione alla seguente struttura dell'Amministrazione regionale:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza della Regione
Servizio coordinamento politiche della montagna
Via Sabbadini 31 - 33100 UDINE.

2. La domanda e i relativi allegati sono presentati esclusivamente in formato elettronico con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, con le seguenti modalità:

- a) PEC con firma digitale: la domanda di selezione è validamente presentata se la documentazione è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate del richiedente ed è inviata dall'indirizzo PEC del richiedente stesso. Il richiedente perciò invia una scansione digitale della stessa, compilata in maniera completa dimostrando l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) PEC senza firma digitale: la domanda di selezione è validamente presentata se la documentazione cartacea digitalmente scansionata reca la firma del legale rappresentate del richiedente, è inviata dall'indirizzo PEC del richiedente stesso, è accompagnata dalla scansione digitale di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ed è assolta l'imposta di bollo.

3. Le comunicazioni tra il Servizio coordinamento politiche per la montagna e il GAL avvengono esclusivamente mediante l'utilizzo di PEC.

Articolo 15 - Cause di inammissibilità della domanda di selezione

1. Sono causa di esclusione dalla selezione delle SSL:

- a) la mancata presentazione della domanda di cui all'art. 13, comma 1;
- b) la presentazione della domanda di cui all'art. 13, comma 1 con modalità diverse da quelle previste dall'art. 14, comma 2;

- c) la mancata sottoscrizione della domanda di selezione, qualora non sia altrimenti riconoscibile l'identità del sottoscrittore;
- d) la sottoscrizione della domanda da parte di persona diversa dal legale rappresentante del GAL;
- e) la mancata presentazione, in allegato alla domanda, della SSL;
- f) la mancata presentazione, in allegato alla domanda, della documentazione di cui all'art. 13, comma 3, lettere da a) a f) qualora il GAL non integri la documentazione nel termine di 10 giorni dalla richiesta di integrazione ai sensi dell'art. 11 della l.r. 7/2000;
- g) la presentazione della domanda di selezione dopo il termine di cui all'art. 14, comma 1;
- h) la mancata adozione della SSL da parte dell'organo decisionale del GAL;
- i) l'assenza anche di uno solo dei requisiti del GAL di cui all'art. 2;
- j) la non conformità dell'ambito geografico della SSL rispetto alle caratteristiche dettate dall'art. 8;
- k) l'inclusione nella SSL di un territorio non appartenente al territorio di cui all'art. 4;
- l) la presentazione di una SSL dai contenuti difforni dallo schema di cui all'Allegato 3 del presente bando.

Articolo 16 - Valutazione e criteri di selezione della SSL

1. Le SSL validamente presentate, in quanto non risultano riscontrabili le cause di inammissibilità di cui all'art. 15, sono valutate con i criteri di selezione di cui all'Allegato 5 del presente bando.
2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
3. La SSL che non raggiunge il punteggio minimo di 45 punti non è ammessa a finanziamento.
4. La valutazione è effettuata con il supporto tecnico-consultivo del Comitato per la selezione delle SSL previsto dalla misura 19 del PSR e costituito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera cc) del "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" (di seguito Regolamento di attuazione del PSR), emanato con decreto del Presidente della Regione del 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.
5. Il Comitato supporta il Servizio coordinamento politiche per la montagna nell'istruttoria.
6. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna, prima della conclusione della valutazione e anche su richiesta del Comitato, può chiedere al GAL di apportare alla SSL le modifiche e le integrazioni atte ad assicurarne la conformità alla finalità dello sviluppo rurale nella programmazione comunitaria 2014-2020, la coerenza rispetto al PSR e la complementarità rispetto alla programmazione comunitaria e regionale, con particolare riferimento al POR FESR e al POR FSE, nonché alle norme e procedure in materia di valutazione ambientale.
7. Con riferimento alle sottozone rurali A.1, B.1 e C.1, in caso di Comuni il cui territorio risulti essere parzialmente incluso nell'ambito geografico della SSL l'attribuzione dei punteggi relativi ai seguenti criteri è effettuata considerando il dato riguardante il Comune e non l'ambito sub-comunale:
 - a) andamento demografico;
 - b) composizione della popolazione per fasce d'età;
 - c) situazione occupazionale;
 - d) presenza di servizi pubblici di base.

Articolo 17 - Istruttoria

1. L'istruttoria finalizzata alla selezione delle SSL è curata dal Servizio coordinamento politiche per la montagna ed accerta l'ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda di selezione e dei relativi allegati ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, del PSR, del Regolamento di attuazione del PSR e del presente bando.
2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di selezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) della legge regionale 7/2000, assegnando di norma al GAL un termine di 10 giorni per riscontrare la richiesta.
3. Gli esiti dell'istruttoria sono portati a conoscenza del Comitato di cui all'art. 16 ai fini della valutazione delle SSL.
4. L'istruttoria si conclude con la predisposizione da parte del Servizio coordinamento politiche per la montagna del provvedimento di approvazione delle SSL e della graduatoria delle SSL ammissibili a finanziamento.

Articolo 18 - Approvazione e graduatoria delle SSL

1. La graduatoria delle SSL è approvata con deliberazione della Giunta regionale. Con il medesimo atto la Giunta regionale approva le SSL che abbiano ricevuto un punteggio utile ai fini dell'ammissione a finanziamento e determina, nei limiti delle risorse disponibili, la dotazione finanziaria delle prime cinque SSL.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicata a ogni singolo GAL a cura del Servizio coordinamento politiche per la montagna.

Articolo 19 – Termine di conclusione del procedimento di selezione delle SSL

1. Il termine di conclusione del procedimento di selezione delle SSL è di 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domanda di selezione delle SSL, fatte salve le sospensioni di legge.

CAPO III - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SSL

Articolo 20 - Avvio e conclusione della SSL

1. L'avvio della SSL è differenziato secondo le sottomisure e la tipologia delle operazioni e coincide con il termine iniziale di ammissibilità della spesa:
 - a) sottomisura 19.2: data di presentazione delle domande di sostegno tanto da parte dei GAL con riferimento ai progetti a gestione diretta, quanto da parte degli altri beneficiari con riferimento ai progetti selezionati dai GAL con procedura a bando;
 - b) sottomisura 19.3: data di presentazione della domanda di selezione della SSL relativamente ai costi per il supporto tecnico preparatorio dei progetti di cooperazione e data di presentazione della domanda di sostegno relativamente ai costi di attuazione dei progetti di cooperazione;
 - c) sottomisura 19.4: data di presentazione della domanda di selezione della SSL.
2. Il termine di conclusione della SSL, che coincide con il termine finale di ammissibilità della spesa, è fissato nella SSL medesima, entro la data del 30 giugno 2023.
3. Il termine di conclusione della SSL è prorogabile, su richiesta motivata del GAL, conformemente con quanto disciplinato dal successivo art. 21.

Articolo 21 – Proroghe alla conclusione della SSL

1. Il termine di conclusione della SSL può essere prorogato, su richiesta del GAL da presentarsi al Servizio coordinamento politiche per la montagna almeno 30 giorni prima della scadenza del termine stesso, per i seguenti motivi:
 - a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali adeguatamente motivate e documentate;
 - b) motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al GAL, purché adeguatamente documentati.
2. Il termine indicato nella richiesta di proroga deve risultare compatibile con il termine ultimo di ammissibilità della spesa afferente al FEASR previsto dall'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, fissato al 31 dicembre 2023.
3. Il provvedimento di concessione della proroga è adottato sentita l'Autorità di gestione.

Articolo 22 – Varianti sostanziali alla SSL

1. Le varianti sostanziali alla SSL sono adottate dall'organo decisionale del GAL, previa consultazione del partenariato.
2. Costituiscono variante sostanziale alla SSL:
 - a) introduzione nella SSL di nuove azioni;
 - b) eliminazione dalla SSL di azioni approvate;
 - c) modifica dei seguenti elementi delle azioni:
 1. tipologia delle operazioni previste;
 2. modalità attuative e regime di aiuto;
 3. spese ammissibili;
 4. tipologia dei beneficiari;
 5. criteri di selezione;
 6. intensità contributiva;
 7. incremento o diminuzione della spesa pubblica prevista superiore al 10%;
 - d) il termine di conclusione della SSL;
 - e) la rideterminazione della dotazione finanziaria della SSL;
 - f) in caso di progetti a gestione diretta del GAL inseriti nella sottomisura 19.2, le varianti previste dal successivo art. 37 del presente bando;
 - g) in caso di progetti di cooperazione di cui alla sottomisura 19.3, la modifica dei seguenti elementi:
 1. tipologia del progetto di cooperazione (interterritoriale/transnazionale);

2. finalità del progetto di cooperazione;
 3. introduzione nella SSL di nuovi progetti o eliminazione di progetti approvati;
 4. incremento o diminuzione della spesa pubblica prevista superiore al 10%;
- h) nel caso della sottomisura 19.4, le varianti previste dal successivo art. 51 del presente bando.
3. Le richieste di variante sostanziale, adeguatamente motivate, vanno presentate preventivamente dal legale rappresentante del GAL al Servizio coordinamento politiche per la montagna, e devono essere corredate della versione della SSL aggiornata alla variante stessa, secondo le modalità di presentazione della domanda di selezione di cui all'art. 14, comma 2. Le varianti sono autorizzate in via preventiva dal Servizio coordinamento politiche per la montagna con proprio provvedimento.
 4. Sono ammesse esclusivamente varianti alla SSL che non contrastano con le condizioni di ammissibilità e non determinano una riduzione del punteggio attribuito alla SSL tale da comportare una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per l'ammissione a finanziamento.
 5. Ai fini della completezza dell'istruttoria delle varianti, quando sia necessaria una valutazione inerente la demarcazione degli interventi che sono oggetto della variante rispetto ad interventi previsti dai POR FESR e FSE o dai programmi della cooperazione territoriale europea, o sia necessaria una valutazione tecnica inerente le materie di competenza di altre strutture regionali, il Servizio coordinamento politiche per la montagna predispone il provvedimento di autorizzazione previa acquisizione del parere richiesto rispettivamente alle Autorità di gestione dei programmi o alle strutture competenti per materia.
 6. Le varianti autorizzate non possono comportare un aumento del costo complessivo ammissibile del sostegno concesso, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del presente bando.
 7. Il provvedimento del Servizio coordinamento politiche per la montagna di autorizzazione della variante sostanziale è adottato entro 60 giorni dalla data della richiesta di cui al comma 3 e comunicato al beneficiario.
 8. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi.

Articolo 23 - Varianti non sostanziali alla SSL

1. Le modifiche alla SSL che non costituiscono variante sostanziale ai sensi del precedente art. 22, compresi gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella documentazione costitutiva della SSL, sono tempestivamente comunicate via PEC dal GAL al Servizio coordinamento politiche per la montagna che, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ove nulla osti ne prende atto informandone con le medesime modalità il GAL.
2. Le varianti non sostanziali non possono comportare un aumento del costo complessivo ammissibile del sostegno concesso, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del presente bando.

Articolo 24 - Bandi dei GAL

1. Le azioni previste dalla SSL, diverse dai progetti a gestione diretta del GAL, sono attuate dai GAL mediante procedimento a bando, con selezione delle operazioni ammissibili attraverso valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
2. I bandi sono adottati dal GAL, previa autorizzazione del Servizio coordinamento politiche per la montagna, e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione e sul sito internet del GAL.
3. Il GAL, nella redazione dei bandi, si attiene, oltre che alle indicazioni della sottomisura 19.2 del PSR, a quanto previsto dal Regolamento di attuazione del PSR, in particolare all'art. 10, al bando tipo approvato dall'Autorità di gestione del PSR con decreto n. 1675 di data 27/6/2016 e sue successive modifiche o ad altro bando tipo eventualmente adottato al momento della pubblicazione dei bandi del GAL, nonché alle norme dettate dai successivi artt. 25, 26 e 27 del bando.
4. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, il Servizio coordinamento politiche per la montagna può richiedere parere consultivo sugli schemi di bando all'Autorità di gestione e alle strutture regionali competenti in materia. Si prescinde dalla richiesta di parere nel caso di ripetitività dei bandi o nel caso in cui il Servizio coordinamento politiche per la montagna ritenga di possedere gli elementi sufficienti per la valutazione degli schemi di bando.
5. I provvedimenti del GAL di approvazione delle graduatorie sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione e sul sito internet del GAL.
6. Il GAL rende noti gli elementi essenziali della valutazione delle domande di sostegno ricevute, tramite la pubblicazione dei verbali o di estratti dei verbali stessi nel proprio sito internet.

Articolo 25 – Condizioni generali di ammissibilità dei costi

1. Sono ammissibili a finanziamento, nel rispetto di quanto disposto all'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dettagliato nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, i costi che:

- a) siano preventivati e risultino necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
- b) siano imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta relazione tra il costo sostenuto, l'operazione realizzata e gli obiettivi previsti;
- c) siano pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
- d) siano identificabili, verificabili e determinati nel rispetto dei principi contabili vigenti, in particolare siano iscritti nei registri contabili del beneficiario;
- e) siano ragionevoli, congrui, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

2. Per gli interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i richiedenti devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolare di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 56 del presente bando.

Articolo 26 - Criteri generali di congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi relativi all'operazione oggetto della domanda di sostegno sono congrui e ragionevoli. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene:

- a) per investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, mediante la presentazione di progetti definitivi corredati da disegni, planimetrie, relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire e computi metrici estimativi analitici preventivi, redatti da un tecnico abilitato e indipendente, sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) per lavori o prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui alla lettera a), mediante presentazione di analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;
- c) per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, arredi, attrezzature e macchinari ivi compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, mediante la presentazione di:
 1. almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili, rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura;
 2. una breve relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
- d) in caso di acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, mediante la presentazione di documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;
- e) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e in caso di interventi a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, mediante la presentazione di una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- f) in caso di spese generali e di investimenti in beni immateriali in assenza del prezzario di cui alla lettera a), mediante la presentazione di:
 1. almeno tre offerte, fra loro comparabili, fornite da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro. Le offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del servizio o progetto e sui costi previsti;

2. nel caso non sia possibile disporre di tre offerte, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, in caso di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione la congruità e ragionevolezza dei costi sostenuti è dimostrata allegando alla domanda di pagamento, in acconto e a saldo:

- a) i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile, è assunto a riferimento l'importo totale più favorevole, derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
- b) in caso di appalti di lavori per i quali si applica, anche ai beneficiari privati, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo sono quelli previsti nel contratto.

Articolo 27 - Condizioni generali di inammissibilità dei costi

1. Non sono considerati costi ammissibili;

- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla presentazione della SSL;
- b) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- c) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- d) qualsiasi tipo di intervento a carattere ordinario su immobili fatto salvo quanto previsto dall'art. 46 per la sottomisura 19.4;
- e) gli interventi a carattere straordinario su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni ad eccezione di interventi a finalità turistica, culturale e sociale;
- f) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 46 per la sottomisura 19.4;
- g) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo ad eccezione degli acquisti a finalità turistica, culturale, sociale e per assicurare servizi di prossimità;
- h) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono, fatto salvo quanto previsto dall'art. 46 per la sottomisura 19.4;
- i) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- j) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritto all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- k) l'acquisto di animali;
- l) gli interessi passivi;
- m) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA.

Articolo 28 – Comunicazioni quadrimestrali e relazione annuale di attuazione della SSL

1. Secondo modalità e tempi indicati dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, il GAL comunica quadrimestralmente i dati relativi agli impegni di spesa assunti nei confronti di soggetti terzi e alle spese sostenute e presenta alla suddetta struttura, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione di attuazione della SSL riferita all'anno precedente.

2. Qualora il Servizio coordinamento politiche per la montagna ravvisi, dalle informazioni ricevute, gravi ritardi nell'attuazione della SSL o altre situazioni che mettano a rischio la possibilità di utilizzare i fondi assegnati per la SSL, il Servizio coordinamento politiche per la montagna invita il GAL interessato ad adottare le soluzioni atte a superare i problemi riscontrati, compresa la riduzione della dotazione finanziaria della SSL tramite l'adozione di specifica variante.

Articolo 29 - Coordinamento

1. Ai fini della corretta e omogenea attuazione delle misure del PSR, il GAL si uniforma alle istruzioni dell'Autorità di gestione o del Servizio coordinamento politiche per la montagna, secondo le intese tra essi stabilite, nonché dell'organismo pagatore.

CAPO IV - NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI DEI GAL

SEZIONE I - PROGETTI A GESTIONE DIRETTA DELLA SOTTOMISURA 19.2

Articolo 30 - Generalità sui progetti a gestione diretta

1. Le operazioni di cui il GAL è beneficiario (progetti a gestione diretta di cui all'art. 10 comma 2 lett. b) incluse nel Piano d'azione della SSL, sono ammesse a finanziamento con la procedura di selezione della SSL stessa.
2. I progetti sono descritti attraverso tutti gli elementi necessari per la loro diretta attuazione, come indicato nel modello di SSL di cui all'Allegato 3.
3. La valutazione di ammissibilità ne considererà in particolare la specificità e complementarietà rispetto alle azioni realizzate attraverso la procedura a bando, nonché l'esigenza di realizzazione da parte del GAL in funzione del suo ruolo partenariale.
4. Le azioni hanno come oggetto operazioni ubicate nell'area della SSL come definita al precedente art. 8.
5. Ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, si considerano ubicate nell'area della SSL le operazioni di marketing effettuate dai GAL, anche con iniziative attuate al di fuori di tale area (partecipazione a fiere, diffusione di materiale promozionale, ecc.).
6. Il sostegno previsto non deve configurarsi quale aiuto di Stato: il GAL dà conto nella SSL dei motivi che escludono la natura di aiuto di stato al sostegno richiesto.
7. Le azioni sono finanziate esclusivamente come sovvenzione in conto capitale con la percentuale di copertura finanziaria (intensità contributiva) stabilita dal Piano di azione.

Articolo 31 - Operazioni ammissibili dei progetti a gestione diretta

1. Le singole operazioni sono considerate ammissibili a condizione che:
 - a) comportino costi ammissibili secondo il presente bando;
 - b) rispondano agli obiettivi definiti per la misura 19 del PSR e siano coerenti rispetto alla descrizione complessiva della misura;
 - c) rispondano agli obiettivi della SSL;
 - d) non contrastino con la normativa pertinente rispetto alla tipologia di operazione.

Articolo 32 - Costi ammissibili dei progetti a gestione diretta

1. Sono ammissibili i costi sostenuti per:
 - a) investimenti di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione di costruzione ex novo e acquisizione di beni immobili (è ammesso l'ampliamento di edifici esistenti);
 - b) realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti medial;
 - c) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi;
 - d) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali;
 - e) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori;
 - f) realizzazione o aggiornamento di siti web;
 - g) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere b), c), d) ed e);
 - h) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di sostegno, diversi da quelli di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - i) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell'art. 45, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. Ai costi ammissibili si applicano le seguenti condizioni particolari:
 - a) gli investimenti non riguardano infrastrutture pubbliche di rete (viabilità e comunicazioni, acquedotti, reti di distribuzione dell'energia elettrica e termica, ecc.), ma solo infrastrutture puntuali su piccola scala ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, di costo non superiore ad euro

200.000,00 e funzionali alla SSL in quanto complementari ad altra tipologia di operazioni incluse nel Piano d'azione;

- b) gli investimenti per attrezzature comprendono anche gli arredi;
 - c) in relazione alle spese per leasing, ammissibili nei limiti di cui al precedente comma 1, lettera a) si applica quanto previsto dal punto 4.13 delle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016);
 - d) i costi per spese generali e investimenti immateriali di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché i costi per consulenze specialistiche, predisposizione di allegati alla domanda di sostegno e garanzie fideiussorie sono ammessi nei limiti di importo stabiliti dal Piano d'azione della SSL, in relazione all'entità finanziaria dei progetti cui afferiscono o di singole voci di spesa di tali progetti. Per le spese generali e le consulenze specialistiche l'importo stabilito dal GAL non può essere superiore al 10% dell'importo previsto per il relativo investimento;
 - e) gli ammortamenti sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, coerentemente con quanto indicato, rispettivamente, al punto 4.3 delle succitate Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.
3. Sono ammissibili i costi sostenuti dalla data di presentazione della domanda di sostegno alla data di conclusione della SSL.

Articolo 33 - Importi e aliquote di sostegno dei progetti a gestione diretta

1. Gli importi e le aliquote del sostegno per le singole operazioni sono definiti nel Piano di azione della SSL.
2. Gli importi del sostegno sono determinati in modo da garantire:
 - a) coerenza rispetto alla misura 19 come definita nel PSR;
 - b) conformità rispetto al regime di aiuto applicabile;
 - c) effettività delle operazioni rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi della SSL;
 - d) equilibrio finanziario tra le azioni dal punto di vista della natura integrata e multisettoriale della SSL, nonché dal punto di vista degli elementi di innovazione e del sostegno alle reti presenti nella SSL, in base al budget complessivo assegnabile per la SSL.
3. Le aliquote possono essere fissate fino alla misura massima del 100%.

Articolo 34 - Complementarità delle operazioni della SSL (coordinamento)

1. La SSL dà conto della complementarità delle azioni in essa individuate rispetto alle misure "standard" contenute nel PSR, nei POR FESR e FSE 2014-2020 e nelle politiche regionali di sviluppo dell'area interessata, coerentemente con quanto previsto al punto 13 della descrizione generale della misura 19, paragrafo 8.2.15.2 del PSR.

Articolo 35 - Possibilità di versamento di anticipi per i progetti a gestione diretta

1. I GAL dell'intervento possono chiedere un anticipo, non superiore al 50% del sostegno concesso per gli investimenti, previa presentazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall'art. 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 stipulata a favore dell'Organismo pagatore per un importo pari al 100% della somma richiesta.

Articolo 36 - Presentazione della domanda di sostegno per i progetti a gestione diretta

1. Il GAL presenta domanda di sostegno per ognuno dei progetti a gestione diretta.
2. Le modalità e i termini di presentazione della domanda di cui al comma 1, e la documentazione da allegare, vengono indicati nel provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'art. 18.
3. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna adotta il provvedimento di concessione del sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1.

Articolo 37 - Varianti sostanziali dei progetti a gestione diretta

1. Costituiscono variante sostanziale dei progetti a gestione diretta, e quindi variante sostanziale della SSL ai sensi del precedente art. 22, le modifiche dei seguenti elementi:
 - a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali di cui all'art. 8 del presente bando, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal GAL;
 - b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
 - c) la modifica di attrezzature, arredi o macchinari rispetto a quelli indicati nella domanda con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalità previste dall'operazione

- finanziata;
- d) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10% e il 30%. Varianti comportanti percentuali superiori al 30% potranno essere autorizzate previa verifica del mantenimento degli obiettivi previsti per l'operazione finanziata;
 - e) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini dell'approvazione della graduatoria;
 - f) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
- 2.** La percentuale di cui al comma 1, lettera d), è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali.
- 3.** Le eventuali economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 possono essere riutilizzate, previa autorizzazione del Servizio coordinamento politiche per la montagna sentita l'Autorità di gestione.
- 4.** La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui al comma 1 è presentata dal GAL al Servizio coordinamento politiche per la montagna prima dell'esecuzione della variante, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di installazione di impianti oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative autorizzazioni o comunicazioni.
- 5.** Il Servizio coordinamento politiche per la montagna, ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione, anche parziale della variante, valuta:
- a) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto dell'aiuto;
 - b) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
 - c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
 - d) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto e il mantenimento in graduatoria della posizione utile al finanziamento della domanda;
 - e) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
 - f) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al Regolamento di attuazione del PSR, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione.
- 6.** Conformemente a quanto previsto all'art. 22, il provvedimento del Servizio coordinamento politiche per la montagna di autorizzazione della variante sostanziale è adottato entro 60 giorni dalla data della richiesta di cui al comma 4 e comunicato al GAL e contiene:
- a) la rideterminazione del costo totale ammesso e del sostegno concesso;
 - b) la rideterminazione, eventuale, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
 - c) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione e degli interventi;
 - d) la modifica o integrazione degli impegni a carico del GAL.
- 7.** Oltre a quanto previsto all'art. 22 comma 4, non sono autorizzate le varianti che comportano il venire meno di uno dei requisiti di ammissibilità dell'operazione.
- 8.** L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e, nei casi di cui al precedente comma 7, anche la decadenza dal sostegno con riferimento al singolo progetto.

Articolo 38 - Varianti non sostanziali dei progetti a gestione diretta

- 1.** Si considerano variante non sostanziale dei progetti a gestione diretta:
- a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10% quale conseguenza:
 - 1. di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
 - 2. del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
 - b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.
- 2.** Le modifiche ai progetti a gestione diretta che non costituiscono variante sostanziale sono tempestivamente comunicate via PEC dal GAL al Servizio coordinamento per la politiche della montagna che, nel termine di gg 15 dal ricevimento della relativa comunicazione, ove nulla osti ne prende atto informandone con le medesime modalità il GAL. .

Articolo 39 - Liquidazione dell'anticipo del sostegno per i progetti a gestione diretta

1. Con riferimento ai progetti a gestione diretta del GAL di cui alla sottomisura 19.2 il GAL può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50% del sostegno concesso per investimenti.
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna in formato elettronico sul SIAN ed è corredata da garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100% della somma richiesta.
3. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna, ai fini della liquidazione della domanda di anticipo, verifica:
 - a) la correttezza della compilazione della domanda;
 - b) la correttezza e completezza della documentazione allegata alla domanda di pagamento;
 - c) che il GAL non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno, in conformità all'art. 1, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del precedente comma 3, il Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento:
 - a) predispone, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, il provvedimento con il quale propone all'organismo pagatore, attraverso l'Autorità di gestione, la liquidazione dell'anticipo indicando:
 1. l'importo dell'anticipo;
 2. le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione dell'anticipo;
 - b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'art. 16 bis della l.r. n. 7/2000.
5. Entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 4, lettera a), l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 40 - Liquidazione in acconto del sostegno per i progetti a gestione diretta

1. Con riferimento ai progetti a gestione diretta il GAL può presentare domande di pagamento in acconto del sostegno concesso fino al limite dell'80% del medesimo. Le domande vanno presentate al Servizio coordinamento politiche per la montagna in formato elettronico sul SIAN. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
2. Nel provvedimento di concessione di cui all'art. 36 comma 3, verrà indicata in dettaglio la documentazione da allegare alla domanda di pagamento, e le relative modalità di trasmissione.
3. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna, ai fini della liquidazione dell'acconto, verifica:
 - a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del GAL e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
 - d) i pagamenti effettuati;
 - e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - f) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal GAL, se verificabili;
 - g) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'art. 57;
 - h) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'art. 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 3, il Servizio coordinamento politiche per la montagna verifica che i costi siano:
 - a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - b) preventivati in domanda di sostegno;
 - c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione realizzata e agli obiettivi individuati;
 - d) pertinenti all'operazione ammessa;
 - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al precedente comma 3 il Servizio coordinamento politiche per la montagna, in attuazione dell'art. 48, paragrafo 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
 - a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al successivo comma 6;

- b) il Servizio coordinamento politiche per la montagna ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
- 6.** A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai precedenti commi, l'organismo pagatore o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli artt. 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- 7.** In pendenza dei controlli in loco di cui al precedente comma 6, i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. g) della legge regionale 7/2000.
- 8.** Ai sensi dell'art. 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora l'importo liquidabile al GAL, sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione, superi di più del 10% l'importo liquidabile dopo l'esame di ammissibilità dei costi riportati nella domanda di pagamento, il Servizio coordinamento politiche per la montagna applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del medesimo. La riduzione non si applica se il GAL dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il Servizio coordinamento politiche per la montagna accerta che il GAL non è responsabile.
- 9.** Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 3 a 6, il Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
- a) per le domande di pagamento ritenute ammissibili propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione dell'acconto indicando:
 1. l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e il sostegno liquidabile;
 2. le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
 3. lo storno delle eventuali economie;
 - b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'art. 16 bis della legge regionale 7/2000.
- 10.** Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di cui al precedente comma 9, lett. a), l'Autorità di gestione predisporre gli elenchi di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 41 - Liquidazione a saldo del sostegno per i progetti a gestione diretta

- 1.** Con riferimento ai progetti a gestione diretta, di cui alla sottomisura 19.2 il GAL presenta la domanda di pagamento a saldo per la realizzazione delle operazioni ammesse a finanziamento al Servizio coordinamento politiche per la montagna in formato elettronico sul SIAN.
- 2.** Nel provvedimento di concessione di cui all'art. 36, comma 3, verrà indicata in dettaglio la documentazione da allegare alla domanda di pagamento, e le relative modalità di trasmissione.
- 3.** Il Servizio coordinamento politiche per la montagna effettua, per quanto compatibile, le verifiche di cui all'art. 40, commi 3 e 4.
- 4.** Alla procedura di liquidazione del saldo si applica, per quanto compatibile, la disciplina di all'art. 40, commi da 5 a 10.

SEZIONE II - PROGETTI DI COOPERAZIONE (SOTTOMISURA 19.3)

Articolo 42 - Generalità sui progetti di cooperazione

- 1.** Nell'attuazione della sottomisura 19.3, il GAL si attiene a quanto previsto dal paragrafo 8.2.15.3.3 del PSR.
- 2.** I progetti di cui alla sottomisura 19.3, di cui i GAL sono beneficiari, sono coerenti con la SSL e finalizzati all'attuazione di cooperazione tra territori dello stesso Stato membro (cooperazione interterritoriale) o tra territori appartenenti a più Stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale).
- 3.** Tali progetti hanno lo scopo di:
 - a) individuare soluzioni innovative a problemi presenti nel territorio di attuazione della SSL grazie ai rapporti con altre realtà territoriali;
 - b) amplificare i risultati delle azioni sviluppate nel territorio di attuazione della SSL o programmate con l'intervento 19.2 grazie alla collaborazione del GAL con partner di altri territori, operanti per finalità e secondo metodologie simili a quelle dello sviluppo locale di tipo partecipativo.
- 4.** L'intervento provvede anche al sostegno dei costi per il supporto tecnico preparatorio per i progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che il GAL sia in grado di dimostrare che si appresta a realizzare un progetto concreto. Detti costi sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di selezione e ammissione a finanziamento della SSL e fanno carico ai progetti ammessi a finanziamento.

5. I costi di attuazione dei progetti sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di sostegno relativa al progetto e fino al termine di conclusione della SSL.

Articolo 43 - Presentazione dei progetti e domande di sostegno

1. Accede al sostegno il GAL la cui SSL sia stata selezionata e ammessa a finanziamento. A tal fine la SSL descrive l'attività di cooperazione che il GAL intende sviluppare attraverso i progetti di cooperazione, dei quali indicherà la finalità e i contenuti di massima (in coerenza con gli obiettivi e il Piano di azione della SSL), nonché la tipologia di cooperazione (interterritoriale o transnazionale).

2. Le domande di sostegno per la presentazione dei progetti sono finanziate attraverso il procedimento a sportello.

3. L'invito, attraverso il quale viene attivato il succitato procedimento a sportello, indica i termini iniziale e finale di presentazione del progetto di cooperazione e della relativa domanda di sostegno e le correlate modalità di presentazione nonché la distinta delle spese ammissibili.

4. Il progetto è coerente con la descrizione contenuta nella SSL medesima, e rispetta il limite dell'importo ivi previsto. Nella stesura dei progetti il GAL fa necessariamente riferimento alle indicazioni contenute nella misura 19 del PSR, in particolare al paragrafo 8.2.15.3.3, e alle indicazioni fornite dal Servizio coordinamento politiche per la montagna nel succitato invito.

5. Oltre alle tipologie di costo dell'intervento 19.2 di cui all'art. 32, sono ammissibili anche i costi sostenuti per:

- a) rimborsi ad amministratori e personale del GAL o per spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) per incontri con partner di progetto o finalizzati alla loro ricerca, al di fuori dell'area della SSL;
- b) servizi di traduzione e interpretariato;
- c) acquisizione di servizi e prestazioni professionali di tipo specialistico afferenti ai progetti (collaborazioni a progetto, lavoro autonomo, ecc.), finalizzati alla definizione dei contenuti dei progetti medesimi, alla loro redazione o alla loro attuazione;
- d) organizzazione e attuazione di manifestazioni, convegni, seminari, workshop, ecc., comprese le spese per compensi a relatori ed esperti, per noleggio di locali e attrezzature e per servizi di coffee-break, catering e servizi analoghi;
- e) rimborsi agli attori sociali e soggetti coinvolti nei progetti per spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) sostenute in occasione di visite di studio o eventi nei territori di progetto, al di fuori dell'area della SSL;
- f) rimborsi pro-quota al GAL o al soggetto capofila o all'incaricato per operazioni comuni tra quelle ammesse a finanziamento dalle singole Autorità di gestione;
- g) costituzione e gestione corrente dell'eventuale struttura comune, a titolo di contributo pro-quota.

Articolo 44- Liquidazione ed erogazione del sostegno (domande di pagamento)

1. Le modalità e i termini di presentazione delle domande di pagamento relative agli anticipi, agli acconti e al saldo, nonché la relativa documentazione da allegare, vengono indicati nell'invito di cui all'art. 43 comma 3.

SEZIONE III - SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE (SOTTOMISURA 19.4)

Articolo 45 - Generalità sulla sottomisura 19.4

1. La sottomisura 19.4, di cui i GAL sono beneficiari, copre:

- a) costi di esercizio del GAL: costi di gestione dell'attuazione della SSL consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione della SSL;
- b) attività di animazione: costi di animazione della SSL sostenuti dal GAL per agevolare gli scambi tra le parti interessate, fornire informazioni, promuovere la SSL e aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni ammissibili e preparare le relative domande.

2. Il sostegno è concesso esclusivamente come sovvenzione per attività non configurabile come attività di impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea.

3. La gestione può essere affidata dal GAL, anche parzialmente, a pubbliche amministrazioni presenti nella compagine del GAL, individuate in base alle competenze settoriali e tecniche. In tal caso, la gestione include l'assunzione di oneri rimborsabili in base all'intervento (inclusi gli oneri per rimborsi ad amministratori e personale), a condizione che tali costi siano previamente approvati dal Servizio coordinamento politiche per la montagna.

Articolo 46 – Costi ammissibili

1. I costi sostenuti per le finalità della sottomisura 19.4 sono ammessi a finanziamento con la procedura di selezione della SSL.
2. Sono ammissibili i costi sostenuti per:
 - a) Costi di esercizio, di cui al precedente art. 45, comma 1, alla lettera a), quali:
 1. costi per il personale (costi diretti): costi derivanti da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore quali retribuzioni o compensi e oneri riflessi, voci accessorie;
 2. costi operativi (costi diretti): compensi e oneri per organi di amministrazione, acquisto e noleggio di arredi, attrezzature e dotazioni d'ufficio, hardware e software;
 3. costi operativi (costi indiretti): servizi amministrativi, contabili e assicurativi, utenze energetiche, idriche e telefoniche; collegamenti telematici, cancelleria e materiale di consumo, valori bollati e spese postali, manutenzione ordinaria degli uffici o locali del GAL e delle attrezzature, affitto e pulizia degli uffici o locali del GAL, imposte, tasse e diritti;
 4. costi finanziari (costi diretti): spese per fidejussione a garanzia dell'anticipo sul sostegno concesso e per eventuale conto corrente dedicato richiesto dall'Autorità di gestione;
 5. costi di formazione (costi diretti): rimborsi di spese per iscrizione e viaggio (trasporto, vitto, alloggio) a favore di amministratori e personale per partecipazione a iniziative formative connesse all'attuazione della SSL, comprese le iniziative della Rete rurale nazionale e della Rete europea per lo sviluppo rurale;
 6. costi relativi a pubbliche relazioni (costi diretti): spese per coffee-break, catering e servizi analoghi nel contesto di convegni, seminari, workshop, ecc. organizzati dal GAL nell'ambito di attività di studio e scambi di esperienze nell'area della SSL, acquisto di piccoli omaggi e gadget per rappresentanti di istituzioni, associazioni e altri GAL;
 7. costi per la sorveglianza e la valutazione della SSL (costi diretti): acquisizione di servizi e prestazioni professionali di tipo specialistico.
 - b) Costi per attività di animazione, di cui al precedente art. 45, comma 1, lettera b) quali:
 1. costi per servizi e prestazioni professionali specialistiche;
 2. costi per noleggio di attrezzature, locali e spazi per convegni, seminari, workshop, ecc. ivi comprese spese per coffee-break, catering e servizi analoghi;
 3. costi per produzione e diffusione di materiale informativo, comprese le produzioni per la diffusione attraverso canali radiofonici, televisivi e altri media;
 4. costi per pubblicazione di avvisi pubblici e bandi.
3. Le spese sostenute sono ammissibili a decorrere dalla data di presentazione della domanda di selezione e ammissione a finanziamento della SSL fino al termine di conclusione della SSL stessa.

Articolo 47 - Condizioni di ammissibilità

1. Requisito per accedere al sostegno da parte del GAL è l'avvenuta selezione della SSL.

Articolo 48 - Importi e aliquote di sostegno applicabili

1. Il sostegno è concesso secondo l'importo indicato nel piano finanziario della SSL.
2. Il sostegno non può superare il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della SSL attraverso gli interventi delle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4.
3. Almeno il 10% del sostegno è destinato all'attività di animazione, nella quale è compreso anche il costo del personale eventualmente assegnato a tale attività.
4. L'aliquota del sostegno è pari al 100% del costo ammissibile.
5. Sui costi indiretti, individuati con riferimento ai costi operativi, sono applicati i seguenti tassi forfettari:
 - a) 15% dei costi ammissibili per il personale ai sensi dell'art. 68, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;oppure:
 - b) fino al 25% dei costi diretti ammissibili ai sensi dell'art. 68, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, al tasso indicato nella SSL e giustificato dal GAL in base al dato storico rappresentato dalla spesa ammessa a finanziamento nel periodo di programmazione 2007-2013. La giustificazione del tasso richiesto dal GAL dovrà derivare dal raffronto del dato storico con la situazione attualizzata della struttura del GAL.
6. La scelta del tasso forfettario applicato, effettuata dal GAL in sede di presentazione della domanda di selezione, è irrevocabile e non modificabile per tutta la durata della SSL.

Articolo 49 - Possibilità di versamento di anticipi

1. Il GAL può chiedere un anticipo, non superiore al 50%, del sostegno concesso previa presentazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall'art. 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 50 - Presentazione della domanda di sostegno

1. Il GAL presenta un'unica domanda di sostegno per l'intera sottomisura.

2. Le modalità e i termini di presentazione della domanda di cui al comma 1, e la documentazione da allegare, vengono indicati nel provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'art. 18

3. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna adotta il provvedimento di concessione del sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1.

Articolo 51 - Varianti sostanziali e non sostanziali

1. Costituiscono variante sostanziale della sottomisura 19.4, e quindi variante sostanziale della SSL ai sensi del precedente art. 22, le modifiche dei seguenti elementi:

a) importo complessivo della sottomisura;

b) ripartizione delle quote destinate alla copertura dei costi di gestione e dei costi dell'attività di animazione di cui all'art. 45 comma 1, lettere a) e b).

2. Le eventuali economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 possono essere riutilizzate, previa autorizzazione del Servizio coordinamento politiche per la montagna sentita l'Autorità di gestione.

3. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui al comma 1 è presentata dal GAL al Servizio coordinamento politiche per la montagna prima dell'esecuzione della variante..

4. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna, ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione, anche parziale della variante, valuta:

a) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto dell'aiuto, in particolare il mantenimento delle soglie fissate all'art. 48, commi 2 e 3;

b) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;

c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario;

d) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;

e) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR in particolare alla Misura 19, alla tipologia di operazione e al Regolamento di attuazione del PSR;

5. Il provvedimento del Servizio coordinamento politiche per la montagna di autorizzazione della variante sostanziale è adottato entro 60 giorni dalla data della richiesta di cui al comma 3 e comunicato al GAL e contiene:

a) la rideterminazione del costo totale ammesso e del sostegno concesso;

b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione e degli interventi;

c) la modifica o integrazione degli impegni a carico del GAL.

6. Conformemente a quanto previsto all'art. 22 comma 4, non sono autorizzate le varianti che contrastano con le condizioni di ammissibilità.

7. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi.

8. Si considera variante non sostanziale della sottomisura 19.4 la riduzione o l'aumento del costo ritenuto ammissibile a finanziamento della singola tipologia di spesa.

9. Le modifiche alla sottomisura che non costituiscono variante sostanziale sono tempestivamente comunicate via PEC dal GAL al Servizio coordinamento per la politiche della montagna che, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ove nulla osti ne prende atto informandone con le medesime modalità il GAL.

Articolo 52 - Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Con riferimento alla sottomisura 19.4 il GAL può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50% del sostegno concesso.

2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna in formato elettronico sul SIAN ed è corredata da garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100% della somma richiesta.

3. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna, ai fini della liquidazione della domanda di anticipo, verifica:

a) la correttezza della compilazione della domanda;

b) la correttezza e completezza della documentazione allegata alla domanda di pagamento;

- c) che il GAL non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno, in conformità all'art. 1, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 702/2014.
4. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del precedente comma 3, il Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento:
- a) per le domande di pagamento ritenute ammissibili, propone all'organismo pagatore, attraverso l'Autorità di gestione, la liquidazione dell'anticipo indicando:
 1. l'importo dell'anticipo;
 2. le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione dell'anticipo;
 - b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'art. 16 bis della l.r. 7/2000.
5. Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 4, lettera a), l'Autorità di gestione predisponde gli elenchi di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 53 - Liquidazione degli acconti

1. Con riferimento ai costi gestionali del GAL e ai costi di animazione della SSL relativi alla sottomisura 19.4, il GAL rendiconta semestralmente le spese sostenute, sulle quali il Servizio coordinamento politiche per la montagna svolge il controllo amministrativo, concludendolo con l'autorizzazione alla presentazione, da parte del GAL, della domanda di pagamento relativa alle spese approvate. La domanda di pagamento deve essere presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna in formato elettronico sul SIAN.
2. Il controllo amministrativo, di cui al precedente comma 1, si svolge di norma presso gli uffici del GAL, con le modalità specifiche indicate nel provvedimento di concessione. Il suddetto controllo si conclude nel termine di 45 giorni decorrenti dalla scadenza del relativo semestre, come stabilito nel provvedimento di concessione.
3. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
- a) per le domande di pagamento ritenute ammissibili, propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione dell'acconto indicando:
 1. l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e il sostegno liquidabile;
 2. le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
 3. lo storno delle eventuali economie;
 - b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'art. 16 bis della l.r. 7/2000.
4. Alla procedura di liquidazione si applica quanto previsto dall'art. 40, commi 6, 7 e 8.
5. Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di cui al precedente comma 3, lettera a), l'Autorità di gestione predisponde gli elenchi di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
6. Le domande di pagamento delle rendicontazioni semestrali presentate dal GAL sono ricevibili dal Servizio coordinamento politiche per la montagna fino ad un importo non superiore al 25% dei sostegni concessi, a condizione che i sostegni concessi non superino il 65% della dotazione finanziaria della SSL e, superata tale soglia, fino ad un importo non superiore al 25% della spesa pubblica sostenuta.
7. Ai solo fini dell'applicazione del comma 6 per "sostegni concessi" si intendono gli importi del provvedimento di concessione adottato, secondo i casi, dal GAL nei confronti di terzi soggetti o dal Servizio coordinamento politiche per la montagna nei confronti del GAL nonché gli importi del sostegno definitivamente liquidato dal GAL o dal Servizio coordinamento politiche per la montagna a seguito di approvazione della rendicontazione conclusiva delle operazioni finanziate.
8. Le domande di pagamento presentate dal GAL a titolo di acconto sono ricevibili fino al raggiungimento di un importo totale non superiore al 95%. In detta percentuale si intende compreso l'eventuale anticipo erogato al GAL.
9. Non si dà corso, da parte del Servizio coordinamento politiche per la montagna, alla liquidazione delle domande di pagamento del GAL in caso di mancata presentazione delle comunicazioni e della relazione annuale di cui all'art. 28.
10. La liquidazione delle domande di pagamento può essere sospesa o negata dal Servizio coordinamento politiche per la montagna qualora emerga, da notizie verificate o da controlli o da comunicazioni del GAL, una situazione che metta a rischio o non garantisca l'attuazione della SSL, compreso il mancato rispetto della condizione di ammissibilità della spesa di cui all'art. 48, commi 2 e 3.

Articolo 54 - Liquidazione a saldo del sostegno

1. Ai fini della liquidazione del saldo della sottomisura 19.4 il GAL presenta la relativa domanda di pagamento con modalità analoghe a quanto previsto dall'art. 53, commi 1 e 2.
2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna svolge le verifiche e adotta le procedure di cui all'art. 53, commi da 1 a 5.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 55 - Modalità generali di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dai beneficiari privati e dal GAL sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto specificato in riferimento ad eventuali costi preparatori ammessi per ogni singola sottomisura. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b) assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
 - c) carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
 - d) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - e) vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV;
 - g) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
2. Le fatture o altra equipollente documentazione fiscale, presentate ai fini della rendicontazione, indicano:
- a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
 - b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
 - c) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato.

3. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente intestato (o cointestato) al beneficiario.

Articolo 56 - Stabilità delle operazioni

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e in conformità con l'art. 13 del Regolamento di attuazione del PSR, nel corso dei cinque anni successivi alla liquidazione al GAL del relativo costo non è consentita:

- a) la cessazione o la rilocalizzazione dell'attività svolta al di fuori dell'area di competenza del GAL;
 - b) il cambio di proprietà dei beni oggetto del sostegno che procuri un vantaggio indebito a un beneficiario pubblico o privato;
 - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
2. Qualora per esigenze del GAL un impianto fisso o un macchinario oggetto del sostegno necessiti di essere spostato dall'insediamento ove lo stesso è stato installato ad un altro sito utilizzato dal GAL medesimo, purché situato all'interno dell'area di competenza, il GAL ne dà preventiva comunicazione al Servizio coordinamento politiche per la montagna. Quest'ultimo, entro 30 giorni dalla richiesta, autorizza o meno lo spostamento.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle previsioni contenute nell'art. 13 del Regolamento di attuazione del PSR.

Articolo 57 - Divieto generale di pluricontribuzione

1. Ai sensi dell'art. 30, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i costi ammessi a finanziamento con il presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico.
2. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 7/2000 non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

Articolo 58 - Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 18 del presente bando, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il GAL presenta al Servizio coordinamento politiche per la montagna, la valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).
2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il GAL presenta richiesta motivata al Servizio coordinamento politiche per la montagna prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. La struttura responsabile adotta il provvedimento di concessione della proroga entro 30 giorni dalla richiesta e lo trasmette al GAL entro i successivi 15 giorni.

Articolo 59 - Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del GAL sono:
 - a) avviare le operazioni ammesse a finanziamento entro i termini indicati nella SSL approvata, fatte salve le eventuali varianti sostanziali e non sostanziali;
 - b) non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione finanziata, nel rispetto del divieto generale di pluricontribuzione di cui all'art. 57 del presente bando;
 - c) mantenere i requisiti di ammissibilità fino alla liquidazione a saldo del sostegno
 - d) osservare e mantenere gli impegni e obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento e realizzare le operazioni finanziate conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno, fatte salve le varianti sostanziali autorizzate o autorizzabili;
 - e) rispettare il periodo di stabilità delle operazioni per l'intero periodo di vincolo di cui all' art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013;
 - f) consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dal sostegno. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione della Giunta regionale n. 1441 di data 28/7/2016, reperibile sul sito internet ufficiale della Regione, sezione delibere (<http://www.regione.fvg.it/asp/delibere>).
4. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 60 - Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del GAL sono:
 - a) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale fino alla liquidazione a saldo del sostegno concesso;
 - b) chiedere preventivamente l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali;

- c) richiedere la concessione di eventuali proroghe entro i termini di conclusione fissati nel provvedimento di concessione;
- d) rispettare la normativa sugli appalti pubblici;
- e) rendere disponibili e trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma;
- f) conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati;
- g) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016, ed in particolare durante l'attuazione dell'operazione:
 - 1. riportare, per ogni azione di informazione e comunicazione, l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito ufficiale dell'Unione, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
 - 2. fornire sul proprio sito web una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, con l'evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - 3. per le operazioni che non rientrano nei casi di cui al punto 4) e che beneficiano di un sostegno superiore a 50.000 euro collocare in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster, di formato minimo A3, o una targa informativa sull'operazione che evidenzino il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea. Una targa informativa deve essere affissa presso la sede del GAL.

3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

4. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori di cui al comma 1, nonché le percentuali di riduzione dei sostegni concessi sono individuate con deliberazione della Giunta regionale n. 1441 di data 28/7/2016, reperibile sul sito internet ufficiale della Regione, sezione delibere (<http://www.regione.fvg.it/asp/delibere>).

5. Ai sensi dell'articolo 20 del decreto ministeriale n.3536, dell'8 febbraio 2016 (Disciplina di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale) ove il Servizio coordinamento politiche per la montagna accerti violazioni relative ad impegni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno e si provvede alla revoca del provvedimento di concessione e al recupero degli importi indebitamente erogati.

Articolo 61 - Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

2. Il GAL presenta la domanda di ritiro in formato elettronico sul SIAN.

3. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro di cui al comma 1.

4. Non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il GAL è già stato informato:

- a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
- b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
- c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al GAL.

5. Il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il GAL nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 62 - Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal Servizio coordinamento politiche per la montagna sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il GAL abbia agito in buona fede.

2. Sono errori palesi quelli:

- a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei relativi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del Servizio coordinamento politiche per la montagna o dell'Organismo pagatore.
4. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto del Servizio coordinamento politiche per la montagna su richiesta del GAL, anche a seguito di indicazione della struttura stessa.

Articolo 63 - Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli artt. 59 e 60, il Servizio coordinamento politiche per la montagna avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al GAL ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 7/2000.
2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna trasmette al GAL il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli artt. 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 64 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Sono considerati cause di forza maggiore e circostanze eccezionali in particolare i casi elencati all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013
2. Il GAL comunica al Servizio coordinamento politiche per la montagna i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Articolo 65 - Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli artt. 56, 59 e 60, ai quali il GAL è tenuto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66 - Normativa di riferimento

1. La normativa di riferimento è la seguente:
 - a) regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui Fondi;
 - b) regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
 - c) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'U.E. agli aiuti "de minimis" (in riferimento alla Sottomisura 19.2);
 - d) regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'U.E. agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (in riferimento alla Sottomisura 19.2);
 - e) legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - f) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
 - g) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- h) Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016).

Articolo 67 - Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013 e n. 1306/2013, i correlati regolamenti comunitari di esecuzione, il PSR 2014-2020 nonché le disposizioni nazionali e regionali applicabili, in particolare la l.r. 7/2000 e il regolamento di attuazione del PSR.

Articolo 68 - Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 69 - Informazioni

1. Informazioni e chiarimenti relative al presente bando possono essere richieste: al Servizio coordinamento politiche per la montagna, telefono 0432-555325, email: maurizio.daici@regione.fvg.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Articolo 70 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'art. 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.


Allegato 1 al Bando**ELENCO DEI COMUNI E ZONA OMOGENEA DEL CARSO (Art. 2 della legge regionale n. 33/2002)**

C - AREE RURALI INTERMEDIE	
PROVINCIA	COMUNE
Gorizia	San Floriano del Collio
Pordenone	Arba
	Aviano
	Budoia
	Caneva
	Castelnovo del Friuli
	Cavasso Nuovo
	Fanna
	Maniago
	Meduno
	Montereale Valcellina
	Pinzano al Tagliamento
	Polcenigo
	Sequals
	Travesio
	Vajont
Vito d'Asio	
Udine	Artegna
	Attimis
	Cividale del Friuli
	Faedis
	Gemona del Friuli
	Magnano in Riviera
	Montenars
	Nimis
	Prepotto
	San Pietro al Natisone
	Tarcento
	Torreano

D - AREE RURALI CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	
PROVINCIA	COMUNE
Pordenone	Andreis
	Barcis
	Cimolais
	Claut
	Clauzetto
	Erto e Casso
	Frisanco
	Tramonti di Sopra
	Tramonti di Sotto
	Udine
Ampezzo	
Arta Terme	
Bordano	
Cavazzo Carnico	
Cercivento	
Chiusaforte	
Comeglians	
Dogna	
Drenchia	
Enemonzo	
Forgaria nel Friuli	
Forni Avoltri	
Forni di Sopra	
Forni di Sotto	
Grimacco	
Lauco	
Ligosullo	
Lusevera	
Malborghetto-Valbruna	
Moggio Udinese	
Ovaro	
Paluzza	
Paularo	
Pontebba	
Prato Carnico	
Preone	
Pulfero	
Ravaschetto	
Raveo	
Resia	
Resiutta	
Rigolato	
San Leonardo	
Sauris	
Savogna	
Socchieve	
Stregna	
Sutrio	
Taipana	
Tarvisio	
Tolmezzo	
Trasaghis	
Treppo Carnico	
Venzone	
Verzegnis	
Villa Santina	
Zuglio	

ZONA OMOGENEA DEL CARSO		
Sottozona rurale	PROVINCIA	Comune
A1	Trieste	Trieste (P)
B1	Gorizia	Sagrado
		Fogliano-Redipuglia (P)
		Doberdò del Lago
		Ronchi dei Legionari (P)
C1	Gorizia	Monfalcone (P)
	Trieste	Savogna d'Isonzo
		Duino Aurisina
		Sgonico
		Monrupino
		San Dorligo della Valle
		Muggia

(P) Comune incluso parzialmente nel territorio interessato dalla sottomisura 19.1.
Relativamente a Trieste, non vi è compreso il comune censuario di Santa Maria Maddalena Superiore.



Allegato 2 al Bando

STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE DEL PAESE

L'Accordo di partenariato 2014-2020 prevede un approccio integrato finalizzato a contrastare il declino delle aree geograficamente marginalizzate, periferiche rispetto ai centri di maggiore dinamismo sociale ed economico, le quali risultano generalmente caratterizzate da una costante caduta demografica, con effetti anche di vero e proprio abbandono del territorio. In tali aree, che l'Accordo di partenariato denota come "aree interne" facendone oggetto di una specifica "Strategia nazionale per le aree interne del Paese", la fruizione di servizi essenziali per la popolazione e le attività economiche, a condizioni rispondenti alle esigenze della popolazione e degli operatori sociali ed economici, nonché all'evoluzione tecnologica delle modalità di offerta dei servizi medesimi, si rende via via più difficile con il progredire dei fattori di marginalizzazione, collegati alla dimensione e alla qualità demografiche.

Contrastare la marginalizzazione delle aree interne è un impegno che va sostenuto con l'obiettivo di assicurare, non solo a favore dell'area interna singolarmente interessata dall'intervento, ma anche a favore della comunità regionale, il presidio del territorio e un percorso di sviluppo equilibrato.

Per contrastare il fenomeno di marginalizzazione ricordato appare necessario operare su due piani:

1. il sostegno dei sistemi socio-economici propri delle aree interne, in un'ottica di sviluppo economico per l'incremento e la diversificazione delle fonti di reddito. Il sostegno riguarda non solo le attività sociali ed economiche intese come attività di impresa o come attività di soggetti che operano per scopi non commerciali, ma anche i fattori territoriali che condizionano i sistemi socio-economici locali e le loro possibilità di evoluzione;
2. l'adeguamento dell'offerta dei servizi essenziali per la popolazione e gli operatori sociali ed economici, in assenza o per la scarsa qualità dei quali anche politiche accorte di sostegno ai sistemi socio-economici non conseguono l'obiettivo di tenuta di questi sistemi locali rispetto ai fenomeni di marginalizzazione territoriale a cui sono sottoposti.

Per tale motivo, l'intervento per lo sviluppo delle aree interne si articola in due classi di azioni:

- I. progetti di sviluppo locale, indirizzati a sostenere i sistemi socio-economici locali e finanziati con i POR FESR e FSE e il PSR;
- II. adeguamento dei servizi essenziali, identificati – secondo l'indirizzo dettato dall'Accordo di partenariato – nell'istruzione, nella salute e nella mobilità, da finanziare con le risorse statali ad hoc.

Le aree regionali individuate, a conclusione di un'istruttoria condotta in collaborazione con il Comitato nazionale per le aree interne di cui la Giunta regionale ha preso atto con la deliberazione n. 597 del 2 aprile 2015., sono le seguenti:

Alta Carnia.

COMUNE	CLASSIF. AREE (Strategia nazionale per le aree interne)	AREA RURALE
Ampezzo	E-Periferico	D
Arta Terme	E-Periferico	D
Cervineto	E-Periferico	D
Comeglians	E-Periferico	D
Forni Avoltri	E-Periferico	D
Forni di Sopra	E-Periferico	D
Forni di Sotto	E-Periferico	D
Lauco	E-Periferico	D
Ligosullo	E-Periferico	D

Ovaro	E-Periferico	D
Paluzza	E-Periferico	D
Paularo	E-Periferico	D
Prato Carnico	E-Periferico	D
Preone	D-Intermedio	D
Ravaschetto	E-Periferico	D
Rigolato	E-Periferico	D
Sauris	E-Periferico	D
Socchieve	D-Intermedio	D
Sutrio	D-Intermedio	D
Treppo Carnico	E-Periferico	D
Zuglio	D-Intermedio	D

Dolomiti Friulane.


COMUNE	CLASSIF. AREE (Strategia nazionale per le aree interne)	AREA RURALE
AREA PROGETTO		
Barcis	D-Intermedio	D
Cimolais	E-Periferico	D
Claut	E-Periferico	D
Erto e Casso	D-Intermedio	D
Frisanico	D-Intermedio	D
Meduno	E-Periferico	C
Tramonti di Sopra	E-Periferico	D
Tramonti di Sotto	E-Periferico	D
AREA STRATEGICA		
Arba	D-Intermedio	C
Cavasso Nuovo	D-Intermedio	C
Fanna	D-Intermedio	C
Maniago	D-Intermedio	C
Sequals	D-Intermedio	C
Vivaro	D-Intermedio	B
Vajont	D-Intermedio	C

L'area progetto è inclusa in un'area strategica che comprende tutti i 15 Comuni elencati, nella quale si riscontra l'erogazione dei servizi territoriali. L'area strategica assicura la contiguità territoriale dell'area-progetto e in essa potranno essere attuati interventi necessari a generare effetti positivi a favore della più ristretta area-progetto, fermo restando che verranno privilegiati gli investimenti interni all'area-progetto.

Le risorse FEASR vengono utilizzate esclusivamente nelle aree rurali C e D.

Canal del Ferro-Val Canale

COMUNE	CLASSIF. AREE (Strategia nazionale per le aree interne)	AREA RURALE
Chiusaforte	D-Intermedio	D
Dogna	D-Intermedio	D
Malborghetto- Valbruna	D-Intermedio	D
Moggio Udinese	D-Intermedio	D
Pontebba	D-Intermedio	D
Resia	D-Intermedio	D
Resiutta	C-Cintura	D
Tarvisio	D-Intermedio	D



Per ogni area sarà definito un progetto d'area con le azioni riferibili tanto allo sviluppo locale quanto all'adeguamento dell'offerta dei servizi essenziali, finanziate rispettivamente con i fondi SIE e con i fondi statali.

Ogni progetto d'area sarà disegnato sotto la regia delle singole Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai fondi SIE (POR FERS, POR FSE e PSR FEASR) con il coinvolgimento degli enti locali interessati, riuniti nelle forme associative richieste dalla strategia nazionale e dei soggetti rappresentativi delle singole realtà socio-economiche, in coerenza degli obiettivi dei programmi operativi e incentrati sui seguenti temi catalizzatori, i quali potranno essere anche combinati tra loro nel caso risultasse necessario per sfruttare al meglio le opportunità offerte dai programmi operativi.

I temi indicati, in maniera non esaustiva, dall'Accordo di partenariato sono:

1. tutela del territorio e comunità locali;
2. valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
3. sistemi agro-alimentari e sviluppo locale;
4. risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile;
5. saper fare e artigianato.

Un tema ulteriore che la Regione propone è:

6. consolidamento e sviluppo delle attività produttive in un'ottica di filiera o di sistema locale, favorendo l'innovazione, sia nei processi produttivi che nelle pratiche di accesso al mercato.

I temi risultano coerenti rispetto alle azioni o misure disegnate dai POR e dal PSR e, quindi, in grado di guidare la progettazione d'area tenendo conto dei suddetti programmi e concorrendo ai loro obiettivi.

Infatti, il finanziamento del progetto d'area – per la parte costituita dalle azioni finalizzate allo sviluppo locale – avverrà attraverso la destinazione di risorse riservate dai POR e dal PSR in maniera specifica alla strategia per le aree interne, nell'ambito delle azioni o misure previste.

Alla definizione formale di progetti si provvederà attraverso Accordi di programma quadro (APQ), sottoscritti da Stato, Regione e Enti locali dell'area interessata, oltre che da altre Amministrazioni pubbliche coinvolte per competenza in materie oggetto dell'APQ.

Sviluppo locale LEADER e aree interne.

La strategia aree interne è coerente con il regolamento (UE) 1305/2013, pertanto l'integrazione del FEASR avviene attraverso la misura 19 (sviluppo LEADER) del PSR del Friuli Venezia Giulia, attraverso una riserva finanziaria pari a circa **1,725 milioni di euro**, alla quale si deve sommare il cofinanziamento nazionale di 2,275 milioni di euro, per un totale di **4,00 milioni di euro**. La riserva costituisce una dotazione aggiuntiva per le strategie di sviluppo locale definite dai GAL delle aree in cui sono comprese le aree interne; strategie di sviluppo locale che prevedranno gli interventi che concorreranno all'implementazione dei progetti d'area, in conformità dell'indirizzo dettato dal PSR il quale appare compatibile con i tematismi dei progetti d'area sopra elencati. I GAL, pertanto, parteciperanno agli impegni dell'APQ per quanto compete al proprio ruolo di agenti dello sviluppo locale.

Allegato 3 al Bando

MODELLO PER LA REDAZIONE DELLA STRATEGIA

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

COPERTINA (PRIMA PAGINA).

La copertina (o prima pagina) della strategia contiene gli elementi identificativi del documento.

Intestazione	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Programma di sviluppo rurale 2014-2020 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 Deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16/10/2015
Titolo	Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader - SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo Strategia di sviluppo locale del gruppo di azione locale “.....” Approvato da (organo del GAL) con (tipo atto) del (data)
Località data	(sede del GAL)
Data	
Legale rappresentante del GAL	Qualificazione: (Presidente o altra figura che abbia la rappresentanza legale del GAL) Nome e Cognome: Firma:
Emblemi, loghi	Sulla copertina (o prima pagina) del documento vengono riportati gli emblemi dei cofinanziatori (Unione Europea, Repubblica italiana, Regione) e il logo di Leader ai sensi del Reg. UE n. 808/2014, art. 13, Allegato III

1. IL GAL - DATI IDENTIFICATIVI E DESCRIZIONE DEL GAL

Nome (ragione sociale) del GAL	Nome Natura giuridica (tipo di persona giuridica)
Codice fiscale	
Partita IVA	
Sede	Sede legale Eventuale sede amministrativa
Indirizzo e contatti	Indirizzo tel.: fax: e-mail: PEC: sito internet:
Legale rappresentate del GAL	Carica Nome e Cognome
Direttore o coordinatore (referente tecnico)	Incarico Nome e Cognome
Eventuale capofila amministrativo e finanziario	Denominazione CF Partita IVA Indirizzo Tel.: fax: e-mail: PEC: Nominativo del responsabile:

Costituzione e compagine del GAL.

Indicare i dati costitutivi e quelli sulla compagine del GAL:

- a) forma giuridica;
- b) atto costitutivo;
- c) compagine: elenco dei partner o soci, con indicazione dell'appartenenza al settore pubblico o privato; nel caso di società di capitale indicare anche le quote;
- d) iscrizione nel registro delle imprese e indicazione del codice o codici ATECO;
- e) atti di conferimento del ruolo all'eventuale capofila.

Amministratori.

Indicare gli organi del GAL (Consiglio di amministrazione, presidente, ecc.) e i nominativi dei componenti e delle cariche, compreso il legale rappresentante.

Specificare quale organo collegiale ha la responsabilità delle decisioni finali di cui all'art. 2, comma 3 e comma 4, lettere a), b), c) e d) del Bando.

In caso di costituzione del Comitato di valutazione di cui al sopracitato art. 2, indicare la composizione del medesimo.

Nelle descrizioni degli organismi sopra citati accanto ai nominativi vanno specificati i soci di cui le persone indicate sono rappresentanti.

Indicare gli estremi degli atti di nomina.

Organigramma.

Descrivere l'assetto organizzativo del GAL, specificando il numero degli addetti, la natura del loro rapporto di lavoro (dipendente a tempo pieno, dipendente a tempo parziale, altro) e le mansioni.

Indicare il personale *dipendente* impiegato nella gestione della SSL.

Dotazioni strumentali.

Descrivere in maniera sintetica (tipologia e numero) le dotazioni strumentali del GAL.

Attività in corso o previste per il periodo 2014-2020 ed esperienze del GAL.

Descrivere l'attività del GAL, distinguendo tra:

- a) esperienze accumulate nella gestione di attività assimilabili alla SSL;
- b) attività in corso;
- c) attività future, rientranti nel periodo di programmazione comunitaria 2014-2020;
- d) indicare la percentuale di risorse utilizzate su assegnazioni relativamente al PSR 2007-2013.

Capofila amministrativo e finanziario.

Indicare i motivi che rendono necessaria, ai fini dell'attuazione della SSL, l'individuazione di un capofila amministrativo e finanziario e descrivere le attività assolte dallo stesso con riferimento ai seguenti profili:

- a) rapporti del capofila con partner o soci del GAL;
- b) coordinamento della gestione amministrativa della SSL;
- c) unicità della gestione finanziaria.

2. TERRITORIO E POPOLAZIONE INTERESSATI DALLA STRATEGIA

Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. a)

Fornire i seguenti dati:

- a) elenco dei Comuni;
- b) numero di residenti dei singoli Comuni al 31 dicembre 2013. Per i Comuni parzialmente inclusi nel territorio, il numero dei residenti è dichiarato dai Comuni interessati e le relative dichiarazioni sono allegate al documento.

Abitanti (anno 2013) e superficie.

Presentare i dati richiesti nella tabella seguente:

COMUNE	N. ABITANTI (anno 2013)	SUPERFICIE (kmq)		
		Area C*	Area D*	Totale
TOTALE				

* Per l'area omogenea del Carso: A1, B1 e C1.

Rappresentazione cartografica.

Riportare la rappresentazione cartografica della Regione che evidenzia l'area interessata.

Analisi dell'area.

Descrivere l'area, considerando:

- il territorio e l'ambiente;
- l'assetto istituzionale;
- la società;
- i diversi settori dell'economia.

Nell'analisi dell'area, tenere conto:

- della classificazione delle aree rurali operata dal PSR (aree C e D; per il Carso, aree A1, B1 e C1);
- dell'analisi della situazione regionale svolta nel PSR;
- dell'evoluzione della situazione negli ultimi anni.

Sostenere l'analisi con informazioni di tipo statistico, riportate in tabelle e rappresentazioni grafiche. Se ritenute utili ai fini dell'analisi, nel testo possono essere inserite anche delle fotografie, purché siano in numero ridotto e siano effettivamente significative rispetto alle situazioni descritte.

Le seguenti informazioni sono obbligatorie, in quanto funzionali alla selezione del GAL:

- popolazione residente per singolo Comune nell'anno 2007 e nell'anno 2013, tasso di variazione;
- composizione della popolazione per fasce d'età, anno 2013, e indice di vecchiaia, per singolo comune;
- numero degli addetti nell'anno 2001 e nell'anno 2011 (censimenti) e variazione percentuale, per singolo comune;
- numero dei servizi pubblici di base (presenza di presidi ospedalieri, plessi di istituti scolastici statali, presenza di residenze pubbliche per anziani);
- presenza di un'area interna (totale o parziale) nel territorio del GAL.

L'aggiornamento delle informazioni di cui ai punti a), b), c) e d) – che comunque vanno fornite – in base a dati più recenti non è escluso e rientra tra gli elementi atti a comprendere l'evoluzione della situazione socioeconomica. Si precisa peraltro che la correttezza delle informazioni statistiche e dei dati riportati e l'indicazione delle fonti da cui i medesimi vengono tratti costituiscono criterio di valutazione della SSL.

3. ESIGENZE DI SVILUPPO E POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO

Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. c)

Esporre la valutazione del GAL sulle esigenze di sviluppo e sulle potenzialità del territorio. Il GAL nel cui territorio ricade un'area interna, dedica a quest'ultima un **sottoparagrafo 3.1. – ITI Aree interne**.

La suddetta analisi si compendia con l'analisi SWOT (Analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce) relativa all'intera area interessata:

- punti di forza interni (Strength);
- punti di debolezza interni (Weakness);
- opportunità esterne (Opportunities);
- minacce esterne (Threats).

4. SINTESI DEL CONFRONTO DI PARTENARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE IN SEDE LOCALE

Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. d)

Riportare le informazioni relative:

- al confronto di partenariato (con riferimento ai soggetti aderenti al GAL) e all'adesione dei Comuni al territorio candidato;

b) alle attività di concertazione svolte dal GAL di propria iniziativa:

In particolare indicare:

- le modalità adottate per avviare e realizzare il confronto e l'attività di concertazione;
- il numero e l'oggetto delle iniziative;
- le posizioni degli interlocutori (atte a rilevare i bisogni territoriali) e le valutazioni conclusive.

Ai fini della selezione del GAL, gli incontri finalizzati alla definizione della strategia di sviluppo locale vengono descritti riportando le informazioni relative in apposite tabelle (una per incontro) come di seguito indicate:

Incontri con la popolazione

(Località), (data).

Modalità di convocazione	N. partecipanti	Oggetto	Considerazioni e conclusioni

Incontri con i rappresentanti delle istituzioni locali

(Località), (data)

Modalità di convocazione	Partecipanti		Oggetto	Considerazioni e conclusioni
	Enti rappresentati	N.		

Incontri con gli operatori privati

(Località), (data)

Modalità di convocazione	Partecipanti		Oggetto	Considerazioni e conclusioni
	Associazioni rappresentate	N.		

5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA E DEI SUOI OBIETTIVI

Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. c)

Alla luce dell'analisi dei fabbisogni individuare gli **ambiti tematici** (non superiori a tre) della strategia, secondo le indicazioni di cui al punto 4 della Descrizione generale della misura 19, paragrafo 8.2.15.2 del PSR e all'art. 7, comma 3 del Bando, e gli **obiettivi** perseguiti dalla strategia.

La descrizione della strategia deve mettere in evidenza la gerarchia degli obiettivi e le sue caratteristiche integrate e innovative della strategia stessa, da correlare ai target misurabili di realizzazione e risultato delle singole azioni. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi.

Inoltre, la descrizione della strategia deve evidenziarne le caratteristiche integrate e innovative.

Nel caso di territori già interessati dalle iniziative comunitarie Leader II, Leader+ e Asse IV Leader, è richiesta una valutazione delle esperienze e dei risultati delle precedenti strategie di sviluppo locale (PAL e PSL) con riferimento ad ambiti tematici (o temi unificanti o catalizzatori), obiettivi e risultati e un confronto tra tali strategie e la nuova SSL, possibilmente anche in forma di quadro o rappresentazione sinottici.

ITI Aree interne.

Descrivere – alla luce del confronto di partenariato e dell'attività di concertazione svolta in sede locale - come la SSL può concorrere all'attuazione della strategia delle aree interne individuando la correlazione tra gli obiettivi della SSL e i tematismi della strategia nazionale per le aree interne declinati nel documento ad essa dedicato che è allegato al PSR.

6. CONTENUTI DELLE SINGOLE SOTTOMISURE

Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. e)

6.1 Sottomisura 19.2 – Piano di azione degli interventi della strategia

Compilare, per ogni azione della SSL, la scheda descrittiva secondo i modelli sotto riportati. Tra parentesi sono indicate le istruzioni di compilazione

(La sottomisura è rappresentata attraverso un **Piano di azione** rispondente ad un disegno organico di sviluppo del proprio territorio, espressione degli ambiti tematici e degli obiettivi individuati. Il Piano di azione si compone di operazioni selezionate dal GAL (progetti a bando) ed eventuali operazioni di cui il GAL è beneficiario (progetti a gestione diretta). La descrizione delle singole operazioni viene riportata nelle singole schede il cui insieme costituisce il Piano di azione).

Scheda per progetti a bando.

PROCEDURA DI ATTUAZIONE	BANDO
Ambito tematico della SSL	(Titolo)
Obiettivo della SSL	(Titolo)
Azione	(Titolo)
Descrizione dell'azione	<p><i>Descrizione dell'azione.</i></p> <p><i>Finalità specifica e risultato atteso.</i></p> <p><i>Fabbisogno del PSR, misura 19, punto 16 della "Descrizione generale della misura".</i></p>
Caratteristiche dell'azione	<p><i>Indicazione delle caratteristiche dell'azione.</i> (Barrare la casella pertinente)</p> <p><input type="checkbox"/> Azione innovativa <input type="checkbox"/> Azione di filiera monosettoriale <input type="checkbox"/> Azione di filiera multisettoriale <input type="checkbox"/> Azione finalizzata al sostegno delle reti d'impresa <input type="checkbox"/> Azione rivolta alla creazione d'impresa <input type="checkbox"/> Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra</p> <p><i>Motivazione dell'indicazione.</i> (Descrivere gli elementi dell'azione che la rendono innovativa, o di filiera, ecc. Un'azione può essere considerata di filiera anche in quanto <i>necessariamente</i> associata ad altra azione della SSL)</p>
Condizioni di ammissibilità dei progetti	(Indicare le condizioni di ammissibilità delle domande. Ad esempio: tetto di spesa ammissibile, intervento localizzato in un Comune di non più 1000 abitanti, ecc.)
Beneficiari	<p><i>Categoria generale di appartenenza dei beneficiari.</i> (Barrare la casella pertinente)</p> <p><input type="checkbox"/> Operatori economici <input type="checkbox"/> Imprenditoria giovanile <input type="checkbox"/> Imprenditoria femminile <input type="checkbox"/> Altro</p> <p><i>Beneficiari.</i> (Elenco della tipologia dei beneficiari in coerenza con la natura del sostegno)</p>
Costi ammissibili	(Elenco delle tipologie di spesa, in conformità al PSR, sottomisura 19.2)
Criteri di selezione	(Elenco dei criteri senza i parametri e la ponderazione degli stessi, vale a dire senza il sistema dei punteggi, individuati in conformità dell'art. 16 del Bando)
Tipo di sostegno ed eventuale regime di aiuto	<p><i>Classificazione del sostegno previsto</i> (Barrare la casella pertinente)</p> <p><input type="checkbox"/> aiuto di Stato <input type="checkbox"/> non aiuto di Stato</p> <p><i>Regime di aiuto.</i> (Indicare il regime di aiuto applicato, come ad esempio il "de minimis" citando il relativo regolamento comunitario. Se nuovo regime, previsto dalla SSL,</p>

	specificarlo)		
Intensità contributiva	(Percentuale di aiuto su spesa ammissibile, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33 del Bando)		
Spesa prevista (euro)	(Indicare l'importo della spesa prevista)		
	SPESA PUBBLICA	SPESA PRIVATA	TOTALE
N. progetti attesi	(Indicare il numero dei progetti previsti)		
Normativa comunitaria, statale e regionale di riferimento	<p><i>Conformità dell'azione a normative di settore.</i> (Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione dell'azione).</p> <p><i>Regolamento (UE) n. 1305/2013.</i> (Indicare la misura del regolamento cui l'azione è riconducibile, tra quelle previste dal Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)</p>		
Grado di realizzabilità	(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la realizzazione dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, normative, logistiche, indicare le soluzioni per superarle).		
Cronoprogramma procedurale	(Indicare, in ragione del numero dei bandi previsti, la tempistica in relazione al "cronoprogramma procedurale": pubblicazione del bando, approvazione dei progetti, chiusura progetti, liquidazione a saldo degli aiuti).		

Scheda per progetti a gestione diretta.

PROCEDURA DI ATTUAZIONE	PROGETTO A GESTIONE DIRETTA DEL GAL
Ambito tematico della SSL	(Titolo)
Obiettivo della SSL	(Titolo)
Azione	(Titolo)
Descrizione dell'azione	<p><i>Descrizione dell'azione.</i></p> <p><i>Finalità specifica e risultato atteso.</i></p> <p><i>Fabbisogno del PSR, misura 19, punto 16 della "Descrizione generale della misura"</i></p>
Caratteristiche dell'azione	<p><i>Indicazione delle caratteristiche dell'azione.</i></p> <p>INNOVATIVITÀ (Barrare la casella pertinente) <input type="checkbox"/> Azione innovativa <input type="checkbox"/> Azione non innovativa</p> <p><i>Motivazione dell'indicazione.</i> (Descrivere gli elementi dell'azione che la rendono innovativa)</p> <p>COMPLEMENTARITÀ CON AZIONI DA REALIZZARE CON PROCEDURA A BANDO (Elencare le azioni e motivare la complementarità)</p> <p>RELAZIONE CON IL RUOLO PARTENARIALE DEL GAL. (Indicare i motivi che rendono necessario che ad attuare il progetto sia il GAL in</p>

	quanto espressione di interessi generali del territorio)						
Costi ammissibili	(Elenco delle tipologie di spesa, in conformità al PSR, sottomisura 19.2)						
Quadro finanziario	<i>Quadro finanziario per tipologia di costo ammissibile e per singola attività (fornitura o servizio).</i> (Elenco delle voci di spesa del progetto e loro quantificazione. Il dettaglio è quello della singola fornitura o del singolo servizio). <i>Congruità della spesa – allegati.</i> (Elenco della documentazione acquisita dal GAL in esito a indagine esplorativa o dal GAL prodotta, finalizzata alla valutazione della congruità del costo: preventivi, analisi dei prezzi da parte di tecnici qualificati, ecc.).						
Modalità attuative	(Indicare le procedure per l'acquisizione dei beni o dei servizi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Se sono individuate più di una modalità, indicarle con riferimento al quadro finanziario).						
Tempistica	(indicare i tempi di realizzazione, tenendo conto della complessità del progetto).						
Tipo di sostegno	<i>Regime di aiuto.</i> (Indicare il motivo che esclude la natura di aiuto di Stato del sostegno al GAL).						
Intensità contributiva	(Indicare la percentuale, la quale può essere del 100%. La percentuale va motivata).						
Spesa pubblica (euro)	(Indicare l'importo della spesa prevista) <table border="1" data-bbox="598 896 1401 996"> <thead> <tr> <th>SPESA PUBBLICA</th> <th>SPESA PRIVATA</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SPESA PUBBLICA	SPESA PRIVATA	TOTALE			
SPESA PUBBLICA	SPESA PRIVATA	TOTALE					
Normativa comunitaria, statale e regionale di riferimento	<i>Conformità dell'azione a normative di settore.</i> (Indicare le norme che sono state prese in considerazione ai fini della progettazione dell'azione). <i>Regolamento (UE) n. 1305/2013.</i> (Indicare la misura del regolamento cui l'azione è riconducibile, tra quelle previste dal Titolo III, Capo I, art. 13 e seguenti)						
Grado di realizzabilità	(Descrivere le situazioni o gli elementi che possono favorire od ostacolare la realizzazione dei progetti previsti. In relazione alle difficoltà operative, tecniche, normative, logistiche, indicare le soluzioni per superarle).						
Cronoprogramma procedurale	(Indicare la tempistica in relazione al "cronoprogramma procedurale": avvio del progetto, chiusura del progetto)						

6.1.1 Sottomisura 19.2 – azioni che integrano l' "ITI Aree interne".

(Compilare, per ogni azione della SSL che concorre all' ITI Aree interne, la scheda descrittiva secondo i modelli sopra riportati)

6.2 Sottomisura 19.3 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione.

Descrivere in questa sezione l'attività di cooperazione che il GAL intende eventualmente sviluppare attraverso progetti di cooperazione, dei quali vanno indicati la finalità e i contenuti di massima (in coerenza con gli obiettivi e il Piano d'azione della SSL), nonché la tipologia di cooperazione (interterritoriale o transnazionale). Alla descrizione generale segue la scheda di sintesi di seguito riportata per ogni singolo progetto.

SCHEDA DEL PROGETTO "(INDICARE IL TITOLO)"

Ambito tematico	(Titolo)
Obiettivo della SSL	(Titolo)
Azione della sottomisura 19.2 cui il progetto di cooperazione	<i>Correlazione con azione della sottomisura 19.2:</i> (Barrare la casella pertinente)

è correlato	<input type="checkbox"/> progetto correlato <input type="checkbox"/> progetto non correlato <i>Azione della sottomisura 19.2 correlata:</i> (Titolo)
Progetto	(Titolo)
Attività e finalità	<i>Attività prevista.</i> (Descrivere l'attività che il GAL ha intenzione di attuare) <i>Risultato atteso.</i> <i>Motivazione della cooperazione.</i> (Indicare come il progetto risponda alla finalità della sottomisura 19.3 del PSR) <i>Modalità di correlazione con specifica azione della sottomisura 19.2.</i> (Descrivere i motivi che collegano il progetto all'azione della sottomisura 19.2 indicata sopra. Non compilare in caso di non correlazione). <i>Fabbisogno del PSR, misura 19, punto 16 della "Descrizione generale della misura".</i>
Tipo di cooperazione	(Indicare "Cooperazione interterritoriale" o "Cooperazione transnazionale")
Soggetto attuatore	(Indicare il GAL o il soggetto a cui il GAL affida, anche parzialmente, l'attuazione del progetto)
Grado di realizzabilità	(Indicare i fattori che condizionano negativamente e positivamente la realizzabilità del progetto, specificando, in relazione alle criticità che si presentano ad una valutazione ex ante, le ragioni che inducono a ritenerle superabili)
Spese previste per attività propedeutiche alla conclusione degli accordi di partenariato	(Indicare i costi che, ai sensi degli artt. 42, comma 4 del Bando, sono riconosciuti quale supporto tecnico preparatorio anche se sostenuti prima dell'approvazione dei progetti)
Spesa prevista (totale)	(Indicare il costo totale del progetto)
Intensità contributiva	(Indicare la percentuale dell'aiuto, la cui misura massima è 100%)

6.3 sottomisura 19.4 – Costi gestionali e costi per l'attività di animazione

Presentare un quadro previsionale dei costi che verranno sostenuti e che costituiranno la spesa ammissibile esplicitando analiticamente gli elementi di valutazione su cui si basa la previsione. La suddetta spesa ammissibile deve rispettare il limite di cui all'art. 48, comma 2 del Bando.

Il quadro finanziario dovrà rappresentare i dati sia in relazione alla singola tipologia di spesa sia in relazione alla durata della SSL. A tal fine dovranno essere compilate le seguenti tabelle con riferimento a quanto previsto dall'art. 46 del Bando.

Costi operativi indiretti (a tasso forfettario)

Indicare in questo paragrafo il tasso forfettario che sarà applicato per la liquidazione dei costi indiretti.

Sui costi indiretti si applica il tasso forfettario del 15% dei costi ammissibili per il personale (art. 68, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013). L'eventuale ricorso al tasso forfettario massimo del 25% dei costi diretti ammissibili (art. 68, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013) dovrà essere motivato in base al dato storico della spesa ammessa a finanziamento nel precedente periodo di programmazione (vedi art. 48, comma 5, lettera b) del Bando).

SOTTOMISURA 19.4 - QUADRO GENERALE DEI COSTI

Tipologie di spesa (PSR, sottomisura 19.4, § 8.2.15.3.4.5)		Spesa pubblica €
A- COSTI DI ESERCIZIO	1. Personale	
	2. Costi operativi (costi diretti)	
	3. Costi operativi (costi indiretti a tasso forfettario del%)	
	4. Costi finanziari (costi diretti)	
	5. Costi di formazione	
	6. Costi relativi a pubbliche relazioni	
	7. Costi per sorveglianza e valutazione della SSL	
	Tot. A	
B - ANIMAZIONE	1. Servizi e prestazioni professionali specialistiche	
	2. Noleggio di attrezzature, locali e spazi per convegni, ecc.	
	3. Produzioni e diffusione di materiale informativo, ecc.	
	4. Pubblicazione di avvisi pubblici e bandi	
	Tot. B	
Tot. generale		

SUDDIVISIONE DELLA SPESA PREVISTA TRA LE FINALITÀ (GESTIONE DEL GAL E ANIMAZIONE)

Finalità	Spesa pubblica €
Spese di gestione del GAL	
Spese di animazione, di cui	
- Personale	
- Animazione	
Totale	

Indicare nella tabella la previsione di spesa distinguendola tra spese per la gestione generale del GAL e l'animazione. Per quanto attiene alle spese di animazione, le stesse non potranno essere inferiori al 10% del sostegno concesso; nella suddetta percentuale sono incluse le spese di personale assegnato a tale attività.

SOTTOMISURA 19.4 - ELENCO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI DI MAGGIORE RILEVANZA (affidamenti di costo superiore a € 1.000)

Tipologia di spesa	Servizio	Spesa pubblica €
A-2	Acquisto di PC	
B-2	N. 1 Contratto di prestazione professionale per orientamento operatori su opportunità offerte dalla SSL	

Compilare la tabella secondo l'esempio. Nella prima colonna sono riportati lettera numero della tipologia di spesa usati nella tabella SOTTOMISURA 19.4 - QUADRO GENERALE DEI COSTI.

SOTTOMISURA 19.4 - QUADRO DEI COSTI PER ANNUALITÀ DI SPESA

Anno	Spesa pubblica €	
	COSTI DI ESERCIZIO	ANIMAZIONE
TOTALE		

7. QUADRO SINOTTICO

Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. c).

Inserire o allegare un quadro sinottico della strategia che metta in correlazione ambiti tematici, sottomisure, obiettivi e azioni della sottomisura 19.2 e progetti della sottomisura 19.3, secondo l'esempio sotto riportato. Possono essere presentate – in alternativa o come ulteriore illustrazione -anche altre modalità di rappresentazione unitaria della strategia ritenute utili, a condizione che gli elementi informativi siano gli stessi.

AMBITI TEMATICI	SOTTOMISURA	OBIETTIVI	AZIONE/PROGETTO	AREE INTERNE (SI/NO)

8. PIANO FINANZIARIO SOTTOMISURE E AZIONI

Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. g)

Compilare il piano finanziario sulla base della tabella dell'Appendice 1.

9. COERENZA DELLA STRATEGIA CON I PROGRAMMI DEI FONDI SIE

Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. c)

Indicare le modalità attraverso le quali il GAL definisce la SSL in coerenza con i programmi dei fondi SIE e all'interno del PSR.

Il PSR (punto 13 della descrizione generale della Misura 19 del PSR, paragrafo 8.2.15.2) richiede un'analisi di complementarità della SSL rispetto a:

- PSR stesso;
- altri PO finanziati dal FESR e FSE;
- altri programmi regionali e nazionali.

In particolare l'analisi si articola in:

- una valutazione di tipo generale, finalizzata ad offrire un quadro complessivo dei rapporti tra la SSL e le varie politiche di sviluppo socioeconomico che interessano il proprio territorio di riferimento;
- una valutazione analitica, espressa attraverso delle tabelle di raffronto, una per ogni documento di programmazione e a livello di azione.

Nella compilazione delle tabelle, PROGRAMMA sia identificato con la denominazione dello specifico documento considerato (ad esempio: PSR, POR FESR, ecc.).

SSL	PROGRAMMA	CRITERI DI DEMARCAZIONE	COMPLEMENTARITA'
Sottomisura: Azione:			
Sottomisura: Azione:			

10. VALUTAZIONE

Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. c) e lett. f)

Presentare la valutazione ex ante della SSL, svolta da ogni GAL in base alle informazioni disponibili (comprese quelle emerse nel corso del confronto e della concertazione) e agli indicatori ritenuti pertinenti alle azioni e ai progetti attivati con la SSL stessa facendo riferimento al paragrafo 11.1.6.2. 6B) del PSR "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" e al Regolamento n. 808/2014, art. 14, paragrafo 2, che rimanda all'Allegato IV. A mero titolo di esempio: popolazione coinvolta, numero e tipologia dei promotori dei progetti, spesa prevista, ecc..

Indicatori aggiuntivi, correlati ai singoli progetti, necessari per la valutazione vengono autonomamente definiti, seppur in numero ridotto, dal GAL.

Di seguito si forniscono le tabelle per la valutazione.

VALUTAZIONE EX ANTE – INDICATORI DI REALIZZAZIONE (OUTPUT/PRODOTTO)

SSL	INDICATORE	VALUTAZIONE	
		VALORE	MOTIVAZIONE
Sottomisura:			
Azione:			
Sottomisura:			
Azione:			

VALUTAZIONE EX ANTE – INDICATORI DI RISULTATO

SSL	INDICATORE	VALUTAZIONE	
		VALORE	MOTIVAZIONE
Sottomisura:			
Azione:			
Sottomisura:			
Azione:			

VALUTAZIONE EX ANTE – INDICATORI DI IMPATTO

SSL	INDICATORE	VALUTAZIONE	
		VALORE	MOTIVAZIONE
Sottomisura:			
Azione:			
Sottomisura:			
Azione:			

11. PROCEDURE ATTUATIVE E GESTIONALI E MODALITÀ DI SORVEGLIANZA DELLA STRATEGIA**Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. f)**

Descrivere in più paragrafi chiaramente distinti le modalità che saranno seguite dal GAL – considerando anche le funzioni del capofila amministrativo e finanziario - per:

- la **selezione dei progetti a bando** (modalità di bando e informazione al pubblico, modalità di selezione, organi incaricati della valutazione dei progetti, organo responsabile della approvazione dei progetti, comunicazione ai beneficiari, gestione amministrativa e altre indicazioni ritenute pertinenti). Indicare espressamente come il GAL– anche per il tramite del capofila amministrativo e finanziario - assicura che:
 - a) siano evitati **conflitti di interessi**;
 - b) **almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione** provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
 - c) la selezione possa avvenire anche mediante procedura scritta;
- l'**attuazione dei progetti del GAL** medesimo (iter presso il GAL: organi e gestione amministrativa in relazione alle varie fasi attuative; modalità di affidamento di incarichi professionali, di acquisizione di servizi, ecc. nel rispetto della normativa in materia di appalti).

Descrivere l'organizzazione del GAL – considerando anche le funzioni del capofila amministrativo e finanziario - in relazione all'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata alla selezione e al finanziamento dei progetti, tenendo conto della separazione delle funzioni (controllo amministrativo delle domande di aiuto, controllo amministrativo e revisione delle domande di pagamento), che devono far capo a persone diverse, e dei necessari requisiti tecnico-professionali delle persone incaricate. Uno schema o grafico delle funzioni, associate all'organigramma del GAL e/o capofila amministrativo e finanziario appare utile al riguardo.

12. CRONOPROGRAMMA**Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. c) e lett. f)**

Indicare il cronoprogramma procedurale, il cronoprogramma finanziario e il termine di conclusione della SSL. Il cronoprogramma procedurale consiste in tabelle, quali quelle sotto riportate a titolo di esempio:

SOTTOMISURA 19.2 – PUBBLICAZIONE BANDI

AZIONI	Termine ultimo (data)
Titolo dell'azione	
Titolo dell'azione	

SOTTOMISURA 19.2 – APPROVAZIONE PROGETTI

AZIONI	Termine ultimo (data)
Titolo dell'azione	
Titolo dell'azione	

SOTTOMISURA 19.2 – CHIUSURA PROGETTI (APPROVAZIONE FINALE DELLA SPESA A RENDICONTO).

AZIONI	Termine ultimo (data)
Titolo dell'azione	
Titolo dell'azione	

Il cronoprogramma finanziario consiste in un piano finanziario per annualità, esposto nell'Appendice 2 della SSL. Si ricorda che, in virtù della regola "n+3", la spesa può essere sostenuta fino al 2023.

13. INFORMAZIONI AL PUBBLICO

Descrivere il piano delle azioni informative e pubblicitarie previste del GAL, riferito al proprio territorio relativamente all'attuazione della SSL e conformemente al Reg. (UE) n. 808/14 – Allegato III.

Appendice 1 alla SSL - Piano finanziario per la definizione delle attività

**GAL "(DENOMINAZIONE)"
PIANO FINANZIARIO PER SOTTOMISURE E AZIONI**

(euro)

SOTTOMISURE / AZIONI	MODALITA' ATTUATIVA (bando/progetto GAL)	SPESA PUBBLICA	SPESA PRIVATA	TOTALE
19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'abito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo				
Azione 1 - ...	bando	-	-	
Azione 2 - ...	gestione diretta	-	-	
Azione 3 - ...	bando	-	-	
Azione 4 - ...	bando	-	-	
Totale sottomisura 19.2		-	-	-
19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale				
Progetto 1 - ...	gestione diretta	-	-	-
Progetto 2 - ...	gestione diretta	-	-	
Totale sottomisura 19.3		-	-	-
19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione				
Costi di esercizio	gestione diretta	-		
Animazione	gestione diretta	-	-	
Totale sottomisura 19.4		-	-	-
TOTALE SSL		-	-	-

Allegato 4 al Bando

MODELLO DOMANDA DI SELEZIONE

MARCA DA BOLLO

Per INVIO PEC: Apporre sul documento cartaceo la marca, annullarla, scansionare il documento e inviarlo.

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza
Servizio coordinamento politiche per la montagna
Via Sabbadini 31
33100 UDINE

Oggetto: Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER – (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo): presentazione delle domande di selezione delle strategie di sviluppo locale, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013.

Visto il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. _____, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. _____ di data ¹ _____,

il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il giorno _____ in qualità di legale rappresentante del

GAL ² _____

con sede legale in ³ _____, codice fiscale _____,

partita IVA _____, selezionato nell'ambito dell'attuazione dell'Asse 4 LEADER del PSR 2007-2013, in qualità di ⁴ _____

oppure

GAL ² _____ con sede legale in ³ _____,
codice fiscale _____, partita IVA _____, già
operante nella programmazione comunitaria 2007-2013 con la denominazione _____

_____ e che ha assunto la nuova forma giuridica/il nuovo assetto societario a
seguito di ⁵ _____,

in qualità di ⁴ _____

oppure

GAL ² " _____ " con sede legale in ³ _____,
codice fiscale _____, partita IVA _____,

non operante nella programmazione comunitaria 2007-2013,

in qualità di ⁴ _____

CHIEDE

che la propria strategia sia selezionata ai fini dell'attuazione del sostegno previsto dalla misura 19 (Sostegno

allo sviluppo locale LEADER - (SLTP -sviluppo locale di tipo partecipativo) del PSR 2014-2020, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013.

A tal fine, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

- di essere a conoscenza che il PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato approvato;
- che con Decisione di Esecuzione C(2015) 6589 adottata dalla Commissione Europea in data 24 settembre 2015, e che con Deliberazione n. 2033 del 16 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione;
- di essere a conoscenza che, in caso di selezione della SSL, per ottenere i sostegni finanziari diretti previsti dalla Misura 19 del PSR 2014-2020 il GAL deve presentare apposite domande di sostegno per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito denominato SIAN) approntato dall'Organismo Pagatore del PSR, vale a dire l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), secondo le modalità e nei termini che verranno comunicate dall'Amministrazione regionale;
- di essere a conoscenza che il sostegno previsto dalla Misura 19 del PSR 2014-2020 non è un aiuto per attività di impresa e che ciò comporta l'adozione di una contabilità separata e specifica.

Infine, il/la sottoscritto/a

AUTORIZZA

l'Ufficio competente, ai sensi e per effetti del D.Lgs. n. 196/2003, a trattare i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGATI ⁶ :

- documento "Strategia di sviluppo locale", firmato dal sottoscritto;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del GAL;
- copia dell'atto costitutivo del GAL ed eventuali atti di modifica;
- copia dello statuto del GAL ed eventuali atti di modifica;
- copia dell'atto di nomina alla carica ricoperta dal sottoscrittore della domanda;
- copia dell'atto di individuazione del capofila amministrativo e finanziario;
- copia dell'atto di affidamento dell'incarico al capofila amministrativo e finanziario;
- dichiarazione dei Comuni parzialmente inclusi nel territorio interessato dalla misura 19 del PSR 2014-2020, relativa al numero dei residenti al 31 dicembre 2013;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante del GAL ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante: la conformità agli originali della documentazione allegata; la corrispondenza ai fatti delle informazioni contenute nella SSL, concernenti l'approvazione della medesima, il confronto di partenariato e le attività di concertazione in sede locale, la descrizione del GAL.

Luogo, data _____

(firma)

NOTE PER LA COMPILAZIONE

¹ Inserire gli estremi della pubblicazione

² Scegliere la formulazione che corrisponde alla situazione specifica

³ Indicare l'indirizzo completo

⁴ Indicare la carica rivestita

⁵ Indicare la causa

⁶ Barrare la casella pertinente

CRITERI DI SELEZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO		PUNTEGGIO
Andamento demografico	Tasso di variazione della popolazione nel periodo 2007-2013	3,0
	tasso positivo	0,0
	tasso compreso tra 0,00% e -1,49%	1,0
	tasso compreso tra -1,50% e -2,99%	2,0
	tasso uguale o superiore a -3,00%	3,0
Composizione della popolazione per fasce d'età	Indice di vecchiaia con riferimento all'anno 2013	2,0
	indice pari o inferiore a 192	0,0
	indice compreso fra 193 e 200	0,6
	indice compreso fra 201 e 249	1,3
	indice uguale o superiore a 250	2,0
Densità abitativa	Abitanti/kmq nel 2013	2,0
	densità pari o superiore a 106 ab/kmq	0,0
	densità compresa tra 105 e 66 ab/kmq	0,6
	densità compresa tra 65 e 36 ab/kmq	1,3
	densità uguale o inferiore a 35 ab/kmq	2,0
Situazione occupazionale	Tasso di variazione degli addetti nel periodo 2001-2011	3,0
	tasso positivo	0,0
	tasso compreso tra 0,00% e -1,49%	0,9
	tasso compreso tra -1,50% e -2,99%	1,8
	tasso compreso tra -3,0% e -4,49%	2,4
	tasso uguale o superiore a -4,50%	3,0
Presenza di servizi pubblici di base	Salute - presenza di presidi ospedalieri	1,0
	nessun presidio ospedaliero	0,0
	almeno un presidio ospedaliero	1,0
	Scuola - presenza di plessi di istituti scolastici statali	1,0
	un plesso in ogni Comune dell'area GAL	0,0
	un plesso ogni 2 o più Comuni dell'area GAL (n. plessi/n. Comuni)	1,0
	Assistenza - presenza di residenze pubbliche per anziani	1,0
	2 o più residenze nell'area GAL	0,0
	una residenza nell'area GAL	0,5
	assenza di residenze nell'area GAL	1,0
Inclusione di una delle aree interne	Presenza di un'area interna nell'area GAL	2,0
	l'area GAL non comprende interamente al suo interno un'area interna regionale	0,0
	l'area GAL comprende interamente al suo interno un'area interna regionale	2,0
Totale gruppo (max)		15

RAPPRESENTATIVITÀ E CAPACITÀ OPERATIVA DEL GAL		PUNTEGGIO
Numero dei partner	Numero dei partner (soci o soggetti costitutivi del partenariato, rappresentativi dell'area GAL)	2,0
	uguale o inferiore a 9	0,0
	da 10 a 15	1,0
	uguale o superiore a 16	2,0
Esperienza dei partner in relazione alla definizione della SSL	Passata esperienza del GAL	1,0
	nessuna esperienza da parte del GAL di definizione e attuazione di almeno un programma assimilabile alla SSL	0,0
	definizione e attuazione da parte del GAL di almeno un programma assimilabile alla SSL	1,0
Incidenza privato-pubblico	Numero dei partner privati, su totale dei partner, espresso in percentuale (partner rappresentativi dell'area GAL)	3,0
	inferiore al 52%	0,0
	tra il 52,00% e il 60,99%	1,0
	tra il 61,00% e il 70,99%	2,0
	uguale o superiore al 71,00%	3,0
Modalità di gestione della SSL	Gestione amministrativa e finanziaria	1,0
	gestione della SSL attraverso un partner capofila	0,0
	gestione della SSL attraverso la propria struttura	1,0
Struttura amministrativa e capacità del GAL	Ottimizzazione dei costi gestionali	3,0
	costi gestionali superiori al 20% delle risorse assegnate al GAL per la SSL	0,0
	costi gestionali nel limite del 20% delle risorse assegnate al GAL per la SSL	2,0
	costi gestionali nel limite del 17% delle risorse assegnate al GAL per la SSL	3,0
	Numero delle unità lavorative della struttura (personale dipendente del GAL utilizzato per la gestione della SSL)	1,0
	da 0 a 2	0,0
	almeno 3	1,0
	Capacità di spesa dei GAL (PSR 2007-2013): percentuale di risorse utilizzate su assegnazioni	4,0
	risorse utilizzate inferiori all'80,00%	0,0
	risorse utilizzate dall'80,01% al 90,00%	2,0
	risorse utilizzate dal 90,01% al 100,00%	3,0
risorse utilizzate superiori al 100,00%	4,0	
<i>Totale gruppo (max)</i>		<i>15</i>

QUALITÀ DELLA SSL		PUNTEGGIO
Qualità dell'analisi territoriale - quale risulti anche attraverso il coinvolgimento della popolazione, delle istituzioni locali e degli operatori privati - e coerenza tra ambiti tematici, obiettivi, strategia e azioni	Numero di incontri organizzati dal GAL per rilevare i bisogni territoriali con 1) popolazione 2) rappresentanti delle istituzioni locali 3) operatori privati (convocazioni e report dei singoli incontri)	3,0
	meno di 1 incontro per tipologia	0,0
	1 incontro, almeno per ogni tipologia	1,0
	2 incontri, almeno per ogni tipologia	2,0
	3 incontri, almeno per ogni tipologia	3,0
	Coerenza interna della SSL (corrispondenza tra la conclusione dell'analisi territoriale, la strategia, gli obiettivi e le azioni)	5,0
manca corrispondenza rilevata in istruttoria (richiesta di correzioni in sede di istruttoria della SSL)	0,0	
corrispondenza rilevata in istruttoria (nessuna richiesta di correzione in sede di istruttoria della SSL)	5,0	
Innovazione, integrazione e multisettorialità della SSL	N. azioni innovative (% su totale azioni)	4,0
	inferiore al 20,00%	0,0
	tra il 20,01% e il 30,00%	1,0
	tra il 30,01% e il 40,00%	2,0
	tra il 40,01% e il 50,00%	3,0
	superiore al 50,00%	4,0
	N. azioni di filiera monosettoriale (% su totale azioni) - escluse azioni innovative	3,0
	inferiore al 20,00%	0,0
	tra il 20,01% e il 30,00%	1,0
	tra il 30,01% e il 40,00%	2,0
	superiore al 40,00%	3,0
	N. azioni di filiera multisettoriale (% su totale azioni) - escluse azioni innovative	3,0
	inferiore al 20,00%	0,0
	tra il 20,01% e il 30,00%	1,0
	tra il 30,01% e il 40,00%	2,0
	superiore al 40,00%	3,0
Coerenza rispetto agli ambiti tematici indicati dal PSR per lo sviluppo locale LEADER	4,0	
la SSL si discosta dagli ambiti tematici come declinati dal PSR	0,0	
la SSL aderisce agli ambiti tematici come declinati dal PSR	4,0	
Integrazione della strategia per le aree interne	Integrazione della strategia nella SSL	4,0
	la SSL non prevede le azioni per l'area interna come elementi di un quadro progettuale condiviso dal rappresentante dell'area	0,0
	la SSL prevede le azioni per l'area interna come elementi di un quadro progettuale condiviso dal rappresentante dell'area	4,0

QUALITÀ DELLA SSL		PUNTEGGIO
Sostegno delle reti di operatori locali	N. azioni finalizzate al sostegno delle reti di impresa (% su totale azioni)	2,0
	inferiore al 10,00%	0,0
	tra il 10,01% e il 20,00%	1,0
	superiore al 20,00%	2,0
Descrizione delle azioni	Esautività della descrizione della singola azione	4,0
	descrizione incompleta che richiede l'integrazione con informazioni necessarie per la conclusione dell'istruttoria	0,0
	descrizione che comporta richieste di chiarimenti in sede di istruttoria della SSL	2,0
	completezza della descrizione	4,0
Completezza e correttezza dei dati	Valutazione dei dati contenuti nella SSL	2,0
	non correttezza delle informazioni statistiche e dei dati, nonché delle modalità di presentazione degli stessi (mancata individuazione e uso incoerente delle fonti)	0,0
	correttezza delle informazioni statistiche e dei dati, nonché delle modalità di presentazione degli stessi (individuazione e uso coerente delle fonti)	2,0
Adeguate individuazione degli obiettivi fisici di realizzazione, risultato e impatto	Valutazione degli indicatori	2,0
	non coerenza - anche parziale - degli indicatori di prodotto, risultato e impatto in relazione alle azioni, quantificati ex ante, e indicazione delle modalità di rilevazione dei dati	0,0
	piena coerenza degli indicatori di prodotto, risultato e impatto in relazione alle azioni, quantificati ex ante, e indicazione delle modalità di rilevazione dei dati	2,0
Obiettivi di crescita delle attività economiche e di incremento dell'occupazione anche con riferimento al lavoro giovanile e femminile e alle pari opportunità in generale	N. azioni rivolte agli operatori economici (% su totale delle azioni)	7,0
	inferiore al 50,00%	0,0
	tra il 50,01% e il 60,00%	2,0
	tra il 60,01% e il 70,00%	3,0
	tra il 70,01% e l'80,00%	5,0
	superiore all'80,00%	7,0
	N. azioni specifiche per l'imprenditoria giovanile (% su totale delle azioni)	2,0
	inferiore al 10,00%	0,0
	tra il 10,01% e il 20,00%	1,0
	superiore al 20,00%	2,0
	N. azioni specifiche per l'imprenditoria femminile (% su totale delle azioni)	2,0
	inferiore al 10,00%	0,0
	tra il 10,01% e il 20,00%	1,0
	superiore al 20,00%	2,0
	N. azioni rivolte alla creazione di imprese (% su totale delle azioni) - punteggio cumulabile con quello assegnato per imprenditoria giovanile e imprenditoria femminile	2,0
	inferiore al 10,00%	0,0
	tra il 10,01% e il 20,00%	1,0
superiore al 20,00%	2,0	

QUALITÀ DELLA SSL		PUNTEGGIO
Distribuzione delle risorse della SSL coerente rispetto agli obiettivi di crescita delle attività economiche	Distribuzione proporzionale delle risorse rispetto al numero delle azioni riferibili agli obiettivi di crescita delle attività economiche e di incremento dell'occupazione	3,0
	le risorse destinate complessivamente alle azioni rivolte agli operatori economici non sono proporzionali rispetto al n. di azioni (% su totale delle azioni) rivolte ai medesimi: valore inferiore (%)	0,0
	le risorse destinate complessivamente alle azioni rivolte agli operatori economici sono proporzionali rispetto al n. di azioni (% su totale delle azioni) rivolte ai medesimi: valore uguale (%)	1,0
	le risorse destinate complessivamente alle azioni rivolte agli operatori economici non sono proporzionali rispetto al n. di azioni (% su totale delle azioni) rivolte ai medesimi: valore superiore di almeno il 20% a quello delle azioni	2,0
	le risorse destinate complessivamente alle azioni rivolte agli operatori economici non sono proporzionali rispetto al n. di azioni (% su totale delle azioni) rivolte ai medesimi: valore superiore di almeno il 30% a quello delle azioni	3,0
Incidenza dell'investimento locale sul costo complessivo	Quota di investimento locale	3,0
	inferiore al 30%	0,0
	compresa tra il 30,01% e il 35,00%	1,0
	compresa tra il 35,01% e il 40,00%	2,0
	superiore al 40,00%	3,0
Totale gruppo (max)		55,0
COMPLEMENTARITÀ		PUNTEGGIO
Grado di approfondimento dell'analisi di complementarità della SSL rispetto al PSR, alla programmazione dei fondi strutturali per gli anni 2014-2020 e alle altre politiche regionali e locali di sviluppo dell'area interessata	Complementarità delle azioni della SSL rispetto alle misure del PSR	2,0
	individuazione non corretta o insufficiente degli elementi di complementarità (rilevata in sede di valutazione)	0,0
	individuazione corretta e sufficiente degli elementi di complementarità (rilevata in sede di valutazione)	2,0
	Complementarità delle azioni della SSL rispetto alle azioni del POR FESR 2014-2020	2,0
	individuazione non corretta o insufficiente degli elementi di complementarità (rilevata in sede di valutazione)	0,0
	individuazione corretta e sufficiente degli elementi di complementarità (rilevata in sede di valutazione)	2,0
	Complementarità delle azioni della SSL rispetto alle azioni del POR FSE 2014-2020	2,0
	individuazione non corretta o insufficiente degli elementi di complementarità (rilevata in sede di valutazione)	0,0
individuazione corretta e sufficiente degli elementi di complementarità (rilevata in sede di valutazione)	2,0	
Totale gruppo (max)		6,0

COOPERAZIONE		PUNTEGGIO
Previsione della cooperazione quale sottomisura della SSL	Previsione nella SSL della sottomisura 19.3 del PSR	6,0
	la SSL non prevede l'attuazione di progetti di cooperazione	0,0
	la SSL prevede l'attuazione di progetti di cooperazione	6,0
Concorso della cooperazione ad obiettivi di crescita delle attività economiche	Finalità dei progetti di cooperazione	1,0
	i progetti previsti nella SSL non riguardano azioni funzionali alle attività economiche in coerenza con le azioni previste nell'ambito della sottomisura 19.2	0,0
	i progetti previsti nella SSL riguardano azioni funzionali alle attività economiche in coerenza con le azioni previste nell'ambito della sottomisura 19.2	1,0
Concorso della cooperazione al valore aggiunto dello sviluppo locale LEADER	Finalità dei progetti di cooperazione	2,0
	i progetti previsti nella SSL non riguardano le azioni della sottomisura 19.2 aventi carattere di innovazione, integrazione o multisettorialità o rivolte al sostegno di reti tra operatori	0,0
	i progetti previsti nella SSL riguardano le azioni della sottomisura 19.2 aventi carattere di innovazione, integrazione o multisettorialità o rivolte al sostegno di reti tra operatori	2,0
Totale gruppo (max)		9
Totale complessivo		100

Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento: 45 punti

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE